SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2003.

Approvazione di n. 19 questionari per gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio.

03A14125

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2003.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei 10 questionari per gli studi di settore approvati con provvedimento direttoriale del 21 ottobre 2003.

03A14340

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 dicembre 2003, n. **369.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337

All'articolo 1:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998.

1-*ter*. Per gli eventi indicati al comma 1-*bis*, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro »;

al comma 3, le parole: « centottanta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « due anni »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « della legge 20 ottobre 1990, n. 302, » *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni, »; *dopo le parole:* « legge 13 agosto 1980, n. 466, » *sono soppresse le seguenti:* « e successive modificazioni, » *e dopo le parole:* « legge 3 giugno 1981, n. 308, » *sono soppresse le seguenti:* « e successive modificazioni, ».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2606):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'interno (PISANU), dal Ministro della difesa (MARTINO) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 28 novembre 2003.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 dicembre 2003.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 dicembre 2003.

Esaminato dalla 1ª commissione, il 3 e 10 dicembre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 10 dicembre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4553):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 dicembre 2003.

Esaminato dalla I commissione, il 15, 16 dicembre 2003.

Esaminato in aula ed approvato il 17 dicembre 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 28 novembre 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

04G0002

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 dicembre 2003, n. **370.**

Disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice-ispettore della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e successive modificazioni che stabilisce che i vincitori del concorso interno per titoli di servizio ed esame per la nomina a vice ispettore di polizia devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi;

Visto l'articolo 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e successive modificazioni, che stabilisce che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso per la nomina a vice ispettore di polizia cui sono ammessi gli allievi vice ispettori nominati a seguito del superamento del concorso pubblico;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 333.A.9802.A.98 — 9806.E.2.3 del 21 novembre 2003.

A D O T T A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

Art. 1.

Corsi disciplinati dal regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice-ispettore di polizia, i criteri generali dell'addestramento operativo, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità al servizio di polizia, le modalità di valutazione del profitto e di svolgimento degli esami, nonché i criteri di formazione delle graduatorie finali.

Art. 2.

Sezioni didattiche

1. I corsi di cui al presente regolamento si svolgono presso l'Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento per ispettori di Nettuno. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, essi possono essere svolti anche presso altri istituti della Polizia di Stato individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

2. Il direttore dell'istituto può ripartire i frequentatori di ogni corso in più sezioni, per assicurare l'efficacia dell'attività didattica.

3. A ciascuna delle sezioni didattiche dei corsi di cui all'articolo 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifi-

cazioni è preposto un ispettore o in mancanza un appartenente alla Polizia di Stato con la qualifica di istruttore.

4. I responsabili delle sezioni didattiche di cui al comma 3 svolgono compiti di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono alla acquisizione agli atti di ufficio di elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione del giudizio di idoneità al servizio di polizia.

Art. 3.

Piani di studio

1. I piani di studio dei corsi, elaborati ove ne ricorrano i presupposti in coerenza con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, sono stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di seguito denominato decreto dipartimentale, su proposta del direttore centrale per gli istituti d'istruzione.

2. Le materie d'insegnamento, i relativi programmi, nonché gli esami e le altre prove sono individuati dai piani di studio, nell'ambito delle finalità fissate dal presente regolamento.

3. Le finalità qualificanti e le aree didattiche dei corsi sono indicati nell'allegato *A* al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Art. 4.

Frequenza dei corsi

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attività didattica.

2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

3. Non sono, in ogni caso, considerate d'assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria.

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24-*quinquies* e 27-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attività didattica.

5. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario dell'istituto, con la natura della malattia da cui sono affetti.

6. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dai piani di studio.

7. Durante la frequenza dei corsi non è ammessa la partecipazione ad attività didattiche diverse da quelle previste dai calendari dei piani di studio.

Art. 5.

Articolazione del percorso formativo

1. I corsi disciplinati dal presente regolamento hanno carattere residenziale.

2. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attività culturali e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di addestramento operativo costituiscono un percorso formativo coerente con le finalità fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole della convivenza e le altre attività interne all'istituto.

3. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Tuttavia, ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza rispetto alle trentasei ore, nei limiti di cui al comma 4, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.

4. Il percorso formativo è sviluppato dal calendario settimanale delle attività, complessivamente non superiore alle quarantadue ore effettive settimanali, definito dalla direzione dell'istituto. Durante i periodi di addestramento operativo il calendario delle attività dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne la partecipazione, per non più di otto ore giornaliere alle attività operative di particolare interesse formativo, è stabilito dal dirigente dell'ufficio o della struttura presso cui si svolge l'addestramento operativo, che ne informa la direzione dell'istituto. Il calendario settimanale delle attività costituisce per i frequentatori orario di servizio.

5. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, il percorso formativo del corso di cui all'articolo 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si articola in moduli trimestrali, semestrali ed annuali in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dai piani di studio.

6. Il corso di formazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ha durata di mesi sei e può articolarsi in moduli di durata variabile in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dai piani di studio.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici degli esami finali

1. Le commissioni d'esame dei corsi disciplinati dal presente regolamento sono nominate con decreto dipartimentale.

2. Le commissioni sono composte dal direttore dell'Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento per ispettori di Nettuno che le presiede e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, individuati, di norma, tra i docenti del corso.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla Polizia di Stato con qualifica non inferiore ad ispettore superiore.

4. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con gli stessi compiti della commissione d'esame. Il Presidente nomina per ciascuna sottocommissione, un responsabile del funzionamento e dell'adempimento di tutte le direttive impartite per il corretto svolgimento delle prove d'esame.

5. Le commissioni possono avvalersi, per l'espletamento delle prove di carattere tecnico-specialistico, di personale qualificato nelle specifiche materie.

6. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più componenti e segretari supplenti, in caso di impedimento dei titolari.

Art. 7.

Comitato di vigilanza

1. Il direttore dell'istituto, qualora le modalità di svolgimento degli esami e delle altre prove lo richiedano, può nominare uno o più comitati di vigilanza.

Art. 8.

Esami finali, sessioni ordinarie e straordinarie

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto e dai piani di studio dei corsi, la tipologia ed il contenuto degli esami, nonché i criteri per la loro valutazione sono predisposti dalle commissioni d'esame sulla base di direttive impartite, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

2. I frequentatori che, senza grave motivo accertato dal presidente della commissione, non si presentino ad una prova dell'esame finale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

3. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.

4. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.

5. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami, le verifiche e le altre prove previste dal piano di studio compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario dell'istituto, con la natura della malattia da cui sono affetti.

Capo II

CORSO DI FORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE

Art. 9.

Esami di profitto

1. Gli allievi vice ispettori, durante lo svolgimento del corso sostengono gli esami, le verifiche e le altre prove previsti dal piano di studio, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale di cui all'articolo 17.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, dai piani di studio e dalla normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei per gli esami che comportino l'acquisizione di crediti formativi universitari, la tipologia ed il contenuto degli esami, delle verifiche e delle altre prove e i criteri per la loro valutazione sono predisposti dalle commissioni giudicatrici degli esami di profitto sulla base di direttive impartite, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

3. Gli allievi vice ispettori che per malattia o altro giustificato motivo non abbiano potuto sostenere nelle sessioni ordinarie tutti gli esami, le verifiche e le altre prove previsti dal piano di studio, ovvero che non li abbiano superati per insufficiente profitto, li sostengono in sede di esami finali.

4. Gli esami e le altre prove previste dai piani di studio sono valutati con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5.

Art. 10.

Commissioni giudicatrici degli esami di profitto

1. Le commissioni giudicatrici degli esami, delle verifiche e delle altre prove di cui all'articolo 9, comma 1, sono nominate con decreto dipartimentale.

2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni costituite da non meno di tre componenti.

3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi sono costituite in conformità con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei; le stesse commissioni sono comunque integrate da almeno un funzionario della Polizia di Stato in qualità di componente, nominato con decreto dipartimentale.

Art. 11.

Addestramento operativo

1. Gli allievi vice ispettori, durante l'ultimo semestre di corso, possono essere applicati per cicli, anche non consecutivi, di addestramento presso uffici e reparti

della Polizia di Stato operanti in aree differenziate di attività istituzionale, al fine di completare la formazione professionale relativamente ai profili pratici attinenti all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori.

2. Il periodo di addestramento, complessivamente non superiore a due mesi, ha la durata stabilita dal piano di studio.

3. Le modalità di applicazione degli allievi vice-ispettori alle diverse attività sono curate da un funzionario coordinatore, scelto dal dirigente dell'ufficio o reparto della Polizia di Stato presso cui si svolge il ciclo addestrativo.

4. Per il funzionario coordinatore l'espletamento dei compiti formativi costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Art. 12.

Criteri d'impiego operativo

1. Durante l'addestramento operativo gli allievi vice-ispettori partecipano alle attività operative in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari ad essi preposti, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dei servizi.

2. In tali occasioni precedono e seguono l'impiego degli allievi, riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonché per esaminare le difficoltà operative di volta in volta incontrate e le soluzioni adottate per superarle.

Art. 13.

Note informative

1. Al termine di ogni ciclo di addestramento i funzionari coordinatori, anche sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili che li hanno impiegati nei servizi operativi, redigono per ciascun allievo vice-ispettore una nota informativa su impegno e comportamento dimostrati e la rimettono al direttore dell'istituto.

Art. 14.

Comitato Direttivo

1. Il comitato direttivo è nominato con decreto del Direttore centrale per gli istituti di istruzione e formula il parere sul giudizio di idoneità al servizio di polizia.

2. Il comitato direttivo è presieduto dal direttore dell'istituto d'istruzione ove si svolge il corso ed è composto da:

a) un funzionario della Polizia di Stato designato dalla Direzione interregionale competente per territorio;

b) il dirigente dell'ufficio studi e documentazione;

c) il dirigente dell'ufficio corsi;

d) il dirigente dell'ufficio di amministrazione, del personale e degli affari generali;

e) lo psicologo in servizio presso l'istituto o, in mancanza, il dirigente del servizio sanitario;

f) tre docenti del corso.

3. Il comitato delibera a maggioranza semplice con la presenza di tutti i componenti.

Art. 15.

Attribuzione del giudizio di idoneità al servizio di polizia

1. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'articolo 27-*ter,* comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è espresso dal direttore dell'istituto dove si svolge il corso, sentito il comitato direttivo.

2. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia deve essere motivato ed è espresso, per ciascun allievo vice ispettore, anche in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio, sulla base dei seguenti parametri:

a) qualità morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealtà e la correttezza;

b) doti di equilibrio: viene valutata la capacità di controllare le reazioni emotive;

c) senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle attività formative e l'attaccamento alle istituzioni;

d) senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;

e) senso di responsabilità: viene valutata l'attitudine ad assumere le responsabilità inerenti al proprio ruolo;

f) spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione: vengono valutate le capacità di promuovere attività rispondenti alle esigenze, nonché la capacità di impiegare le risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni;

g) adattabilità al lavoro di gruppo: viene valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività;

h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, l'interesse dimostrato nonché la capacità di instaurare un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;

i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresì, conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attività attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore;

l) qualità fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso.

3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso, sulla base dei medesimi parametri di cui al comma 2, anche in relazione agli esiti del periodo di addestramento operativo, tenendo conto delle note informative di cui all'articolo 13.

4. Il giudizio è sintetizzato in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.

5. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non è conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.

Art. 16.

Esame finale

1. Al termine del corso gli allievi vice-ispettori sostengono un esame finale consistente in:

a) un esame scritto, che può articolarsi su più prove, anche di carattere interdisciplinare, relativo ad argomenti compresi nel piano di studio;

b) un esame articolato su prove orali e pratiche, vertente, oltre che sugli argomenti oggetto delle prove scritte, anche su altri temi previsti dal piano di studio.

2. Il direttore dell'istituto ove si svolge il corso, su indicazione della Direzione centrale per gli istituti di istruzione, dà comunicazione, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, degli argomenti su cui si baseranno le prove scritte, orali e pratiche dell'esame finale.

3. Le prove d'esame di cui al comma 1 sono valutate in trentesimi.

4. Il voto attribuito a ciascun esame di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 è formato dalla media aritmetica dei voti riportati nelle singole prove su cui sono articolati. Gli esami s'intendono superati se l'allievo consegue il punteggio di almeno 18/30 in ciascuno di essi.

5. L'allievo che non consegue il punteggio complessivo minimo, anche in uno solo degli esami indicati al comma 1, è dimesso dal corso.

6. Ai fini della graduatoria di fine corso, il voto dell'esame finale è costituito dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

Art. 17.

Graduatoria finale

1. Gli allievi vice-ispettori, superato l'esame finale ed ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono nominati vice-ispettori in prova ed immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun allievo, aumentato come previsto dal comma 4.

2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:

a) del voto riportato nel concorso;

b) della media dei voti riportati negli esami di profitto di cui all'articolo 9, sostenuti durante il corso o in sede di esame finale;

c) del voto riportato nell'esame finale.

3. Al solo fine del calcolo del punteggio di cui al comma 2, agli esami di cui all'articolo 9, comma 3, superati in sede di esame finale ed ai quali il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto, s'intende attribuito il voto di 18/30.

4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità al servizio di polizia, di:

a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;

b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;

c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

Capo III

CORSO DI FORMAZIONE SEMESTRALE

Art. 18.

Esame finale

1. Al termine del corso di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i frequentatori sostengono un esame finale consistente in:

a) un esame scritto, che può articolarsi su più prove, anche di carattere interdisciplinare, relativo ad argomenti compresi nel piano di studio;

b) un esame articolato su prove orali e pratiche, vertente, oltre che sugli argomenti oggetto delle prove scritte, anche su altri temi previsti dal piano di studio.

2. Il direttore dell'istituto ove si svolge il corso, su indicazione della Direzione centrale per gli istituti di istruzione, dà comunicazione, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, degli argomenti su cui si baseranno le prove scritte, orali e pratiche dell'esame finale.

3. Le prove di cui al comma 1 formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio finale di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «segnalato profitto» «ottimo profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

Art. 19.

Graduatoria finale

1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice-ispettore e della determinazione del posto in ruolo la graduatoria finale del corso di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è formata in base al giudizio di cui all'articolo 18, comma 2, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di: «ottimo profitto», «segnalato profitto», «sufficiente profitto». A parità di valutazione la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 dicembre 2003

Il Ministro: PISANU

Visto, *il Guardasigilli* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 343

ALLEGATO *A*
articolo 3, comma 3 (Piani di studio)

PIANI DI STUDIO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER VICE ISPETTORI

FINALITÀ QUALIFICANTI

I frequentatori dei corsi di formazione devono acquisire quattro ordini di conoscenze complementari e competenze, riferibili a quattro sistemi di padronanze professionali, finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato:

- Il **sistema valoriale**: riguarda il mondo dei valori personali del vice ispettore, così come vengono esplicitati nel servizio. Comprende la deontologia e l'etica professionale, il modo di sentire e vivere il proprio ruolo (autostima e senso di sé), lo spirito di appartenenza e la valorizzazione dell'immagine della Polizia, il senso di responsabilità nel servizio e l'ottimizzazione dei risultati.
- Il **sistema relazionale**, riguarda gli stili interpersonali del vice ispettore nel suo rapportarsi quotidiano con gli altri all'interno e all'esterno dell'Amministrazione: comprende l'equilibrio psicologico, la capacità di gestire lo stress personale ed altrui, la consistenza e la direzionalità della comunicazione, l'esercizio equilibrato della leadership ed il governo delle risorse umane e degli ambienti organizzativi, al proprio livello funzionale.
- Il **sistema gestionale**, riguarda la padronanza organizzativa e gestionale delle unità organiche che il vice ispettore è chiamato a dirigere e/o a coordinare. Comprende le capacità decisionali, le abilità di analisi e sintesi dei problemi (specie in emergenza), le capacità organizzative e di gestione del Distaccamento, Ufficio o unità operativa cui è preposto, la conoscenza e la manipolazione delle modalità di rapporto, al proprio livello funzionale, con Enti che interagiscono con le attività della Polizia di Stato.
- Il **sistema cognitivo**, riguarda l'insieme di conoscenze appositamente richieste al vice ispettore. Comprende l'acquisizione di nozioni fondamentali nel campo delle scienze giuridiche (in rapporto alla funzionalità del servizio), delle scienze della sicurezza e dell'articolato ventaglio delle tecniche connesse, delle scienze umane e di quelle dell'organizzazione.

AREE DIDATTICHE	**OBIETTIVI**: acquisire e sviluppare competenze specialistiche per l'utilizzo in ambito professionale degli strumenti:
GIURIDICA	• delle discipline penalistiche, economiche, criminologiche e medico legali per la gestione di attività investigative finalizzate alla prevenzione e repressione di ogni espressione di fenomeni criminosi ed alla tutela del patrimonio pubblico e dei beni individuali da ogni forma di criminalità all'interno dello stato nazionale e nell'ambito della collaborazione internazionale di polizia. • delle discipline relative all'ordinamento pubblico ed al funzionamento dello stato nazionale e dell'Unione Europea, nonché ai connessi ambiti applicativi nazionali ed internazionali, con particolare riferimento agli ambiti della sicurezza e della prevenzione dei fenomeni criminosi, del controllo dei flussi migratori, della tutela dei diritti umani e della collaborazione internazionale di polizia. • della legislazione di pubblica sicurezza e delle discipline relative agli ambiti applicativi amministrativo-civilistici necessarie per l'esercizio della qualifica di agente di pubblica sicurezza e per la gestione delle attività di polizia amministrativa e sociale di competenza degli uffici della Polizia di Stato.
PSICOLOGICA E SOCIOLOGICA	• delle discipline sociologiche per comprendere la realtà del sistema socio-politico italiano, interpretarne le dinamiche nelle loro molteplici interconnessioni ed acquisire gli elementi conoscitivi utili ad individuare rischi di degenerazione criminale di fenomeni sociali o pericoli di turbative all'ordine pubblico e ad attuare un più efficace controllo del territorio ai fini della sicurezza pubblica e della pacifica convivenza. • delle discipline psico-antropologiche per comprendere i profili psicologici che sottendono le dinamiche comportamentali individuali e di gruppo, al fine di orientare le proprie iniziative operative per la tutela dell'ordine pubblico, il controllo delle devianze, la prevenzione e repressione della criminalità individuale ed organizzata, nonché al fine di potenziare le capacità di relazione interpersonale e di gestione delle risorse umane, al proprio livello funzionale.
GESTIONALE	• della normativa e delle procedure attinenti all'organizzazione centrale e periferica del Dipartimento della P.S. ed all'ordinamento del personale della Polizia di Stato. • delle tecniche di valutazione e gestione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati al proprio livello funzionale ed operativo, nonché delle tecniche di formazione permanente e ricorrente del personale.

PROFESSIONALE	• di etica del servizio pubblico fondata sulla storia e i valori deontologici della Polizia di Stato, che devono essere interiorizzati, condivisi e praticati quali irrinunciabili elementi di forte coesione interna, di orientamento dei comportamenti e di integrazione dei singoli nel collettivo dell'organizzazione • di tecnica delle investigazioni e delle indagini di polizia scientifica e di contrasto alla criminalità organizzata • delle tecniche di polizia di prevenzione, controllo del territorio, antiterrorismo e difesa delle Istituzioni democratiche • delle tecniche professionali concernenti l'addestramento formale del personale; la tecnologia delle armi e degli esplosivi, l'impiego dei sistemi di radiocollegamenti e telecomunicazioni, dei dispositivi di equipaggiamento, dei mezzi tecnici e delle tecnologie speciali in dotazione alla Polizia di Stato • delle tecniche operative concernenti l'addestramento operativo individuale, di pattuglia, di squadra e di reparto; la gestione e l'attuazione dei servizi di protezione e scorta, di viabilità ed infortunistica stradale, di ordine e soccorso pubblico; l'addestramento al tiro, alla difesa personale ed alla guida dei veicoli in servizio di polizia • delle discipline linguistiche, anche tramite l'approfondimento di una seconda lingua in uso nell'Unione Europea, con particolare riguardo agli ambiti professionali di competenza, nonché delle scienze e tecniche della comunicazione, della mediazione e della risoluzione dei conflitti, per interagire in modo adeguato ed efficace con soggetti terzi. • dei sistemi telematici necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni, per le comunicazioni interne ed esterne, per la documentazione e la consultazione delle banche dati.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è il seguente:

«Art. 27-*ter* *(Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia).* — 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

3. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Il giudizio di idoneità è espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo.

4. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

5. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 24-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è il seguente:

«Art. 24-*quinquies (Emolumento pensionabile).* — 1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

— Il testo dell'art. 27-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è il seguente:

«Art. 27-*quater (Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia).* — 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 27, comma 1, lettera *a)*, gli allievi vice ispettori che:

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda all'art. 2.

— Il testo dell'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è il seguente:

«2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.».

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda all'art. 2.

Nota all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda all'art. 5.

Nota all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda all'art. 5.

04G0004

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DIRETTIVA 27 novembre 2003.

Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica»;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001» ed in particolare l'art. 10 che conferisce al Governo delega per il coordinamento ed il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, del 20 ottobre 1998, n. 428»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, recante «Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca»;

Viste le «Linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell'informazione nella legislatura» approvate dal Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2002, nelle quali, tra gli obiettivi da raggiungere prioritariamente, è indicata la diffusione dell'impiego della posta elettronica nella pubblica amministrazione;

Considerato che un maggiore impiego delle tecnologie informatiche nello scambio dei dati e nella comunicazione tra le pubbliche amministrazioni aumenta l'efficienza e favorisce, inoltre, notevoli risparmi di risorse;

Di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

la seguente direttiva per l'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni:

Paragrafo I

Il Consiglio dei Ministri, in data 31 maggio 2002, ha approvato le «Linee guida per lo sviluppo della società dell'informazione nella legislatura» nelle quali è contenuto l'obiettivo di adottare, entro la fine della legislatura, la posta elettronica per tutte le comunicazioni interne alla pubblica amministrazione.

L'impiego della posta elettronica consente e facilita quel cambiamento culturale ed organizzativo della pubblica amministrazione che risponde alle attese del Paese ed alle sfide della competitività: bisogna accelerare questo processo di cambiamento e darne concreta percezione anche all'esterno, abbandonando inutili ed onerosi formalismi, considerati, anche, i consistenti risparmi di risorse che potranno derivare alla pubblica amministrazione dall'uso intensivo della posta elettronica. Bisogna concretamente operare affinché di tale cambiamento possano beneficiare, al più presto, anche i cittadini e le imprese in modo da consentire loro un accesso più veloce e più agevole alle pubbliche amministrazioni.

In tale ottica, nell'esercizio della delega attribuita dal Parlamento al Governo con la legge 29 luglio 2003, n. 229, si intende, inoltre, accelerare ulteriormente il processo di trasparenza. A tal fine la completa attuazione del protocollo informatico (il cui avvio è previsto per il primo gennaio del 2004) consentirà la gestione dei flussi dei procedimenti in corso presso le pubbliche amministrazioni permettendo di conoscerne lo stato e realizzando, così, un più elevato livello di trasparenza dell'azione amministrativa.

Nell'esercizio della suddetta delega saranno anche fissati i tempi di attuazione dell'intero nuovo processo che deve tener conto della necessità di operare il cambiamento in tempi rapidi, per evitare la coesistenza prolungata delle procedure elettroniche con quelle tradizionali, allo scopo di superare difficoltà organizzative e gestionali e ridurre i relativi costi operativi.

Il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nel ribadire l'importanza di tali obiettivi, in data 18 marzo 2003, ha approvato un progetto di sostegno alla diffusione della posta elettronica nelle amministrazioni statali che si sviluppa nell'arco di due anni e che prevede, anche, un costante monitoraggio della velocità del processo di cambiamento.

In considerazione dei vantaggi che possono derivare a tutta la pubblica amministrazione dall'applicazione della presente direttiva si raccomanda di curarne, con tutti i mezzi possibili, la più ampia ed immediata attuazione e di garantirne la massima diffusione a tutti i dipendenti.

Ogni amministrazione, pertanto, è tenuta a porre in essere le attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di legislatura, in modo da garantire che, entro la data della sua scadenza, tutte le comunicazioni nelle pubbliche amministrazioni possano avvenire esclusivamente in via elettronica.

Paragrafo II

Com'è noto, l'utilizzo della posta elettronica quale valido mezzo di trasmissione di documenti informatici è già previsto dall'art. 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che consente di utilizzare la posta elettronica quale strumento sostitutivo o integrativo di quelli già ordinariamente utilizzati.

Appare, perciò, necessario che le pubbliche amministrazioni provvedano a dotare tutti i dipendenti di una casella di posta elettronica (anche quelli per i quali non sia prevista la dotazione di un personal computer) e ad attivare, inoltre, apposite caselle istituzionali affidate alla responsabilità delle strutture di competenza. Queste ultime dovranno procedere alla tempestiva lettura, almeno una volta al giorno, della corrispondenza ivi pervenuta, adottando gli opportuni metodi di conservazione della stessa in relazione alle varie tipologie di messaggi ed ai tempi di conservazione richiesti.

Caratteristiche

La posta elettronica può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni, documenti e comunicazioni in formato elettronico e, a differenza di altri mezzi tradizionali, offre notevoli vantaggi in termini di:

maggiore semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione;

semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;

facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi di quelli dei mezzi tradizionali;

velocità ed asincronia della comunicazione, in quanto non richiede la contemporanea presenza degli interlocutori;

possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio, anche al di fuori della sede dell'Amministrazione ed in qualunque momento grazie alla persistenza del messaggio nella sua casella di posta elettronica;

integrabilità con altri strumenti di automazione di ufficio, quali rubrica, agenda, lista di distribuzione ed applicazioni informatiche in genere.

Contenuti

Le singole amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, ferma restando l'osservanza delle norme in materia della riservatezza dei dati personali e delle norme tecniche di sicurezza informatica, si adopereranno per estendere l'utilizzo la posta elettronica, tenendo presente quanto segue:

è sufficiente ricorrere ad un semplice messaggio di posta elettronica, ad esempio, per richiedere o concedere ferie o permessi, richiedere o comunicare designazioni in comitati, commissioni, gruppi di lavoro o altri organismi, convocare riunioni, inviare comunicazioni di servizio ovvero notizie dirette al singolo dipendente (in merito alla distribuzione di buoni pasto, al pagamento delle competenze, a convenzioni stipulate dall'amministrazione ecc...), diffondere circolari o ordini di servizio;

unitamente al messaggio di posta elettronica, è anche possibile trasmettere, in luogo di documenti cartacei, documenti amministrativi informatici in merito ai quali tale modalità di trasmissione va utilizzata ordinariamente qualora sia sufficiente conoscere il mittente e la data di invio;

la posta elettronica è, inoltre, efficace strumento per la trasmissione dei documenti informatici sottoscritti ai sensi della disciplina vigente in materia di firme elettroniche;

la posta elettronica può essere utilizzata anche per la trasmissione della copia di documenti redatti su supporto cartaceo (copia immagine) con il risultato, rispetto al telefax, di ridurre tempi, costi e risorse umane da impiegare, soprattutto quando il medesimo documento debba, contemporaneamente, raggiungere più destinatari;

quanto alla certezza della ricezione del suddetto documento da parte del destinatario, il mittente, ove ritenuto necessario, può richiedere al destinatario stesso un messaggio di risposta che confermi l'avvenuta ricezione.

Con l'occasione si fa presente che le amministrazioni, oltre a dotare tutti i loro dipendenti di una casella di posta elettronica sono chiamate ad adottare ogni iniziativa di sostegno e di formazione per promuovere l'uso della stessa da parte di tutto il personale.

Paragrafo III

Come già evidenziato, il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione ha approvato il finanziamento, a favore delle amministrazioni statali, del progetto, denominato @P@, che prevede interventi per la diffusione e l'utilizzo degli strumenti telematici in sostituzione dei canali tradizionali di comunicazione. Tale progetto, in fase di avanzata attuazione a cura del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), prevede la realizzazione:

dell'indice della pubblica amministrazione (che individua gli indirizzi istituzionali della P.A.) e l'attribuzione delle corrispondenti caselle di posta elettronica;

dell'indirizzario elettronico dei singoli dipendenti (ad uso esclusivamente interno alla P.A.);

di caselle di posta elettronica certificata;

di specifici progetti delle amministrazioni, ammessi al previsto cofinanziamento, per la trasformazione delle procedure amministrative che attualmente utilizzano il supporto cartaceo in procedure informatizzate.

Il progetto @P@ prevede che resti affidato alle stesse amministrazioni l'inserimento ed il tempestivo aggiornamento dei dati contenuti nell'indice e nell'indirizzario. Ai fini di una efficace attuazione del progetto è, pertanto, necessario che ogni amministrazione provveda:

ad inserire, sul sito *www.indicepa.gov.it*, le informazioni di competenza quali: la struttura organizzativa, le aree organizzative omogenee ed i relativi indirizzi di posta elettronica, nonché le altre informazioni definite nei documenti tecnici presenti sul medesimo sito, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente direttiva;

ad aggiornare, tempestivamente, le medesime informazioni, in modo da garantire l'affidabilità dell'indirizzo di posta elettronica.

È, infine, necessario che, entro il medesimo termine, sia comunicato al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), all'indirizzo apa@cnipa.it, il nominativo ed i recapiti del soggetto cui, nell'ambito di ogni amministrazione, può farsi riferimento in merito alle predette attività.

Al fine di verificare i risultati attesi in termini di efficienza, efficacia ed economicità, il Centro nazionale per l'informatica è incaricato di effettuare, con cadenza semestrale, un monitoraggio sullo stato di attuazione della presente direttiva. Sarà cura del Centro stesso definire, in raccordo con le amministrazioni in indi-

rizzo, le modalità tecnico operative per l'acquisizione dei dati e delle informazioni relativi al suddetto monitoraggio.

Roma, 27 novembre 2003

Il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Il Ministro
per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 297

04A00205

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 29 luglio, 10 e 24 settembre, 10 e 27 ottobre, 10 novembre 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 luglio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2003, entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 29 luglio 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 luglio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventitre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 luglio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

04A00179

DECRETO 22 dicembre 2003.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 2003 e scadenza 1° dicembre 2010, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 2003 e scadenza 1° dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2003 e scadenza 1° dicembre 2010, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di maggio per la semestralità dal 1° giugno al 1° dicembre successivo e alla fine del mese di novembre per la semestralità dal 1° dicembre al 1° giugno successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessanta giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari a 1,20%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati del Tesoro di cui al presente decreto è di 1000 euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresen-

tati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° giugno 2004 e l'ultima il 1° dicembre 2010.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 2010, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1 iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 2003.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Al fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2004, al prezzo di aggiudicazione, e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 2 gennaio 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per trentadue giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio

dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 8.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2010, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

04A00180

DECRETO 22 dicembre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 22 maggio, 20 giugno, 29 luglio, 24 settembre e 27 ottobre 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto

2013, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 aprile 2003.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 22 aprile 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 aprile 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione».

La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo

dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2004 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.39.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 luglio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

Il Ministro: Tremonti

04A00181

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, costituito per la tutela dei vini DOCG Barolo, Barbaresco e dei vini DOC Barbera d'Alba, Dolcetto di Diano d'Alba, Dolcetto di Dogliani, Dolcetto delle Langhe Monregalesi, Langhe e Verduno Pelaverga, con sede in Alba, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2003, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, costituito per la tutela dei vini DOCG Barolo, Barbaresco e dei vini DOC Barbera d'Alba, Dolcetto di Diano d'Alba, Dolcetto di Dogliani, Dolcetto delle Langhe Monregalesi, Langhe e Verduno Pelaverga, con sede in Alba (Cuneo), piazza Savona n. 3, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 8 agosto 2003 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle citate D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1 della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, costituito per la tutela dei vini DOCG Barolo, Barbaresco e dei vini DOC Barbera d'Alba, Dolcetto di Diano d'Alba, Dolcetto di Dogliani, Dolcetto delle Langhe Monregalesi, Langhe e Verduno Pelaverga, con sede in Alba (Cuneo), piazza Savona n. 3, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di

proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi delle predette D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A00137

DECRETO 30 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Castel del Monte», con sede in Corato, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Castel del Monte», con sede in Corato (Bari), via Mongelli n. 14, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 8 agosto 2003 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Castel del Monte», con sede in Corato (Bari), via Mongelli n. 14, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi della predetta D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Castel del Monte» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata

normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5 del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Castel del Monte» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A00138

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 31 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Bari prot. n. 480640 dell'11 dicembre 2003, con la quale il direttore dell'ufficio provinciale di Bari ha comunicato che nel giorno 11 dicembre 2003 si è verificato un ritardo di un'ora e quaranta minuti nell'accesso alle procedure informatiche catastali e che il disservizio ha riguardato tutti i servizi catastali al pubblico (consultazioni, certificazioni, accettazione di atti di aggiornamento) e le registrazioni (ivi compreso il piano straordinario di recupero di arretrato);

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 23 dicembre 2003, con nota prot. n. 977/03 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali (consultazioni, certificazioni, accettazione di atti di aggiornamento) e registrazioni (ivi compreso il piano straordinario di recupero di arretrato) nel giorno 11 dicembre 2003 a seguito di un ritardo di un'ora e quaranta minuti nell'accesso alle procedure informatiche catastali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 dicembre 2003

Il direttore regionale: GERBINO

04A00140

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del reparto catastale dell'Ufficio di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato il mancato funzionamento del Reparto Catastale per il giorno 11 dicembre 2003 e che lo stesso è da attribuirsi alle operazioni di migrazione della Procedura «Territorio» in ambiente WEB;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 16 dicembre 2003, prot. n. 271/2003;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del Reparto Catastale dell'Ufficio di Aosta in data 11 dicembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 19 dicembre 2003

Il direttore regionale: GAIARSA

04A00194

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2003.

Disposizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale per l'anno 2004. (Deliberazione n. 157/2003).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2003;

Vista la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: il regolamento n. 1228/2003);

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto l'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2003 (di seguito: decreto 17 dicembre 2003);

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2003, n. 151/2003, come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2003, n. 155/2003;

Vista la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2003, n. 156/2003 (di seguito: deliberazione n. 156/2003);

Considerato che:

il regolamento n. 1228/2003 prevede:

a) all'art. 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione;

b) all'art. 5, comma 2, che i gestori del sistema di trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorità di regolazione;

c) all'art. 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità di regolamentazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento cooperino tra loro e con la Commissione;

il decreto 17 dicembre 2003 stabilisce modalità e condizioni per l'importazione di energia elettrica per l'anno 2004;

anche nell'anno 2004 si manifesterà l'esigenza di utilizzare la capacità di trasporto sulla rete di interconnessione anche ai fini dell'esportazione e del transito di energia elettrica sul territorio nazionale;

con la deliberazione n. 156/2003, l'Autorità ha adottato uno schema di accordo con la *Commissione de regulation de l'energie* (di seguito: CRE) per l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2004 (di seguito: lo schema di accordo), prevedendo una allocazione congiunta, da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e di *Réseau du transport de l'electricité*, dell'intera capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Francia e della capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera assegnabile autonomamente dal Gestore della rete;

la CRE ha approvato lo schema di accordo a condizione che nello stesso siano introdotte alcune lievi modifiche;

l'assegnazione congiunta della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero è la modalità più aderente alle finalità del mercato interno; e che la medesima modalità consente di unificare la procedura di assegnazione delle capacità di trasporto sulle diverse frontiere elettriche favorendo la razionalizzazione e l'incremento dell'efficienza delle predette procedure;

l'impiego del metodo pro-rata per l'assegnazione su base annuale, secondo quanto previsto nel decreto 17 dicembre 2003, richiede, al fine di garantire l'efficienza allocativa delle procedure, la previsione di un mercato secondario nel quale possano essere scambiati i diritti attribuiti con il suddetto metodo;

l'assegnazione della capacità di trasporto anche su base settimanale e giornaliera garantisce ai soggetti assegnatari la necessaria flessibilità negli approvvigionamenti consentendo altresì il massimo sfruttamento della medesima capacità di trasporto;

nel corso dell'anno 2004 sarà operativo il mercato organizzato dell'energia elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

gli eventi verificatisi il 26 giugno e il 28 settembre 2003 richiedono, nell'anno 2004, da parte del Gestore della rete e dei gestori delle reti di trasmissione dei sistemi elettrici confinanti, l'adozione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli di adeguatezza e di sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale;

con nota in data 11 novembre 2003, prot. n. O-4791 (prot. Autorità n. 29448 del 13 novembre 2003) *Regulatory authority for energy*, autorità di regolazione per l'energia della Grecia, ha comunicato all'Autorità che la legge di riorganizzazione del settore elettrico ellenico, approvata nel mese di giugno 2003, nella parte relativa ai transiti sulle reti elettriche, troverà applicazione non prima della fine dell'anno 2004;

la promozione della concorrenza, favorendo secondo il decreto 17 dicembre 2003 la pluralità degli assegnatari, trova un limite nell'assenza, nelle procedure gestite dagli operatori di rete estera, di quote massime di capacità assegnabile;

Ritenuto che sia opportuno:

approvare l'accordo con la CRE nella versione risultante dalle modifiche richieste dalla medesima;

adottare, ai sensi del decreto 17 dicembre 2003, disposizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, nonché adottare disposizioni per l'esportazione e per il transito di energia elettrica sul territorio nazionale prevedendo:

a) un'assegnazione su base annuale mediante l'utilizzo del metodo pro-rata;

b) un sistema per la cessione dei diritti di utilizzo delle quote di capacità di trasmissione assegnate su base annuale e degli obblighi connessi con l'assegnazione;

c) un'assegnazione di breve termine (settimanale e giornaliera) anche avvalendosi di mercati organizzati;

prevedere che, nelle more dell'adozione delle misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli di sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete definisca modalità di utilizzo della capacità di trasporto assegnata che tengano conto delle esigenze di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e dei sistemi elettrici interconnessi;

limitare, per l'anno 2004, i transiti per o dalla Grecia alle sole assegnazioni di capacità di trasporto di breve termine;

ai fini di garantire una effettiva pluralità dei soggetti assegnatari, escludere l'accesso alla capacità assegnabile dall'Italia ai soggetti che abbiano ottenuto, in esito alle procedure gestite autonomamente dagli operatori di rete estera, una quota della capacità assegnabile da detti operatori superiore a quella massima ottenibile dal singolo cliente idoneo su tutte le frontiere elettriche e assegnabile dall'Italia;

Delibera:

Di approvare l'accordo di cui al documento «*Agreement between Autorità per l'energia elettrica e il gas and Commission de régulation de l'energie on transfer capacity allocation over the grid interconnecting Italy with France for the year 2004*», allegato al presente provvedimento (allegato *A*) di cui forma parte integrante e sostanziale;

Di approvare le disposizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale per l'anno 2004, come definite nell'allegato *B* al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

Di inviare per informazione copia dell'allegato *B* a *Commission de régulation de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris*, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, *Worblenstrasse 32, Ittigen*, Svizzera, all'*E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien*, Austria, all'*Agencija za energijo Republike Slove-*

nije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla *Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80*, 10192 *Athens (Greece);*

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i trasporti ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'allegato *A*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 18 dicembre 2003

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

AGREEMENT BETWEEN
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

AND

COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE

ON

TRANSFER CAPACITY ALLOCATION OVER THE GRID INTERCONNECTING ITALY WITH FRANCE FOR THE YEAR 2004

Introduction.

The present document contains the general outlines adopted by the Autorità per l'energia elettrica e il gas (hereafter AEEG) and the Commission de Regulation dell'Energie (hereafter CRE) with respect to terms and conditions for allocating the transfer capacity over the interconnected grid between Italy and France for the year 2004.

The general outlines for the year 2004 have been built over the current agreement between AEEG and CRE on the same subject for the year 2003 (hereafter: AEEG-CRE 2003 agreement), taking also into account:

a) forthcoming modifications of the Italian electricity framework;

b) the needs arisen following the events occurred on 28 September 2003;

c) the entry into force on July 1st, 2004, of the Regulation (EC) No 1228/2003 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity (hereafter: Regulation No 1228/2003).

AEEG and CRE recall that electricity transits aimed to the Italian customers over the network of the neighbouring Countries to Italy shall be possible and non discriminatory and that transit conditions (tariff) shall be determined according to ETSO enforced CBT agreement. They also recall that the conditions of allocation of the interconnection capacities between Italy and all neighbouring Countries shall be public, transparent and non discriminatory.

In this document, «the TSOs» refers surely to GRTN and RTE and, depending on their agreement to participate in the joint allocation procedure, to the Swiss grid operators.

The TSOs jointly perform the allocations. They are jointly and severely responsible for the management of the joint allocation procedure.

A. *Determination of the yearly transfer capacity for the year 2004 on the NW border.*

1 . TSOs will propose for approval of AEEG and CRE, the transfer capacities for the year 2004 on the NW border, for each electrical border (France-Italy and Switzerland-Italy). The value of proposed transfer capacities can be differentiated among seasons (winter, summer and August periods). Such figures will be obtained by the TSOs by the use of a general scheme for the calculation of the total transfer capacity and the transmission reliability margin based upon the electrical and physical features of the network elaborated and proposed to AEEG and CRE for approval, as per article 5, point 2, of Regulation No 1228/2003. These transfer capacities will be yearly allocated.

2. Should not the TSOs reach an agreement on the values of transfer capacity for the year 2004, or should not the regulators approve the TSOs proposal, the figures valid for the year 2003 on the French-Italian interconnection will be used for the allocation in the year 2004.

3. In case the Swiss TSOs do not participate in the joint allocation procedure and organise an autonomous allocation, 50% of the transfer capacity on the Swiss electrical border remaining after deduction of the capacity allocated according to para A7 will be autonomously allocated by them. This allocation shall comply with the legislation of the European Union and notably follow the principles listed in the introduction of this agreement. The remaining 50% of the transfer capacity on the Swiss electrical border will be allocated by GRTN according to the transfer capacity allocation for the year 2004 on the NW border described below.

4. The events occurred on 28 September 2003 entailed the introduction of safety measures for the secure operation of the interconnected power systems, including new technical rules and improved operation practices. Such measures will be implemented in the year 2004 by TSOs.

5. Operations of interruptible loads in Italy shall not have any external effect on the operation of the interconnected networks, but transient effects.

6. Before the implementation of the abovementioned safety measures, all rights assigned in the capacity allocation for the year 2004 on the NW border, that is all capacities on the NW border, including the capacity autonomously allocated by the Swiss TSOs, except the rights assigned as per para 7 and 8, will be reduced by security scaling coefficients (differentiated between night and day, and by electrical border if necessary) proposed by TSOs to AEEG and CRE for approval.

7. To the existing long-term contracts (signed before entering into force of the European directive 96/92/EC), a transfer capacity equal to the power profile stated in the contracts is allocated, provided that these contracts are devoted to supply the Italian franchised market. Namely:

a) 1400 MW France to Italy;

b) 600 MW Switzerland to Italy.

To the existing French long term contract dedicated to Corsica, a transfer capacity equal to the power profile stated in this contract (max 55 MW) is allocated on the French electrical border for electricity transit through the Italian grid.

8. In the determination of the available capacities of NW border, pre-allocated capacities to third States embedded into the Italian territory are foreseen, namely:

a) for electricity import into the Republic of San Marino: max 50 MW (the final figure will be fixed by GRTN according to Italian Government directives; this final figure will in any case be below 50 MW);

b) for electricity import into the State of Città del Vaticano-Santa Sede: max 50 MW;

are considered as already allocated capacities for the year 2004, on the electrical border elected by the third States.

9. Interruptible capacity rights allocated in the 2003 and 2002 allocations can be released by their beneficiaries before the annual allocation. Such release is definitive.

10. A share not greater than 50% of the released capacity as per para A9 might be allocated for supplying Italian franchised market. In such a case, this capacity allocated for supplying Italian franchised market will be split between the French and Swiss electrical border pro rata to the total winter transfer capacities for the year 2004 on each electrical border.

11. The remaining of the capacity released as per para A9 will be part of the Capacities allocated in the annual allocation described below.

12. The allocation process shall ensure that whenever the corresponding right of access to the interconnection is not exploited, the unused capacities shall be made available for the short term allocation to other users.

13. Included in the NW border capacity for 2004, a capacity of 550 MW will be separately allocated to Italian eligible customers with «interruptible loads» (additional with respect to capacity already allocated until 2004 to interruptible loads in the NW border and equal to 950 MW). The corresponding rights can be released according to the previous para A9 before the annual allocation will take place. Not released rights will be reduced under the same conditions as all capacities allocated in the annual allocation being the interruptible commitment kept the same.

14. The same provision as per para A10 applies to capacities released as per para A13.

B. *Transfer capacity allocation for the year 2004 on the NW border.*

Annual allocation.

1. «Capacities allocated in the annual allocation» hereafter refer to the annual available capacities remaining after deduction of the existing long-term contracts according to para A7, of preallocated capacities to third States embedded into the Italian territory according to para A8, of the capacity allocated to Italian eligible customers with «interruptible loads» according to para A9 and para A13 which have not been released, of the released capacities according to para A9 that have been allocated for supplying Italian franchised market according to para A10, and of the capacity autonomously allocated by the Swiss TSOs, in case they do not participate in the joint allocation procedure and organize an autonomous allocation.

2. The Capacities allocated in the annual allocation are allocated for a one-year-long period through a pro-rata mechanism with an exit threshold of 1 MW (winter day values). Lower capacities after the pro-rata application are disregarded. A detailed description of this mechanism will be submitted to AEEG and CRE by the TSOs for approval.

3. The annual allocation is performed only for the year 2004.

4. The allocation is open to all final eligible customers and all operators, which have license in EU to trade electricity on behalf of final customers.

5. Appropriate clauses on capacity requests should be foreseen in order to assess the final use of energy exchanged through requested capacity and to limit the requests to the average annually withdrawal from the network of the corresponding eligible consumers.

6. If, during the year 2004, the TSOs are in a position to make available additional capacity on the NW border, they shall propose for approval of AEEG and CRE the corresponding power quantities for each electrical border (France-Italy and Switzerland-Italy). The portion of these additional transfer capacities to be jointly allocated by GRTN and RTE on each electrical border will be allocated to the beneficiaries of the Capacities allocated in the annual allocation for the year 2004, proportionally to the rights assigned in this allocation, provided the total of the rights which is allocated to each of them not greater than their request.

Conditions relating to the use of the allocated capacities.

7. The TSOs can specify when the Capacities allocated in the annual allocation and the capacities allocated to Italian eligible customers with «interruptible loads» are reduced in order to take into account the operational constraints of the grids. This may happen for example during specific periods such as maintenance or construction periods. In this case, all Capacities allocated in the annual allocation, all capacities allocated to Italian eligible customers with «interruptible loads» and all capacities allocated for supplying Italian franchised market will be reduced by the same multiplying factor. This multiplying factor may depend on the electrical border. Such reduction shall be part of the detailed description of the mechanism submitted to AEEG and CRE by the TSOs for approval.

8. In order to improve the knowledge of market methods for allocating cross-border capacities and to promote the adoption of such methods according to the Regulation No 1228/2003, it will be enforced a negotiation mechanism through which reallocate yearly allocated capacity (market mechanism for the negotiation of allocated transfer capacity on yearly basis). Such negotiation mechanism should be must be ran on a monthly basis and the yearly allocated capacity is released for the months of the year that follow the month of negotiation.

9. No company or group of companies can hold capacity rights above 10% of total NW border capacity. The 10% threshold is also valid for the autonomous allocation, if any.

10. Allocated capacity - if resulting a scarce resource - must be used to import electricity at least 80% of the equivalent hours of the period (month). Use of the allocated capacity will be verified taking into account the exchange program at the Italian border. Violations of the above mentioned constraint (monthly verified) determines the disruption of the allocated rights to the single operator for the entire duration of the annual allocation. Released capacity will be reallocated in the short-term allocation mechanisms.

Short-term allocation of available capacities on the NW border.

11. Short-term allocation refers to daily allocation and, possibly, weekly allocation. The capacities allocated on the NW border in the short-term allocation will be jointly determined by the TSOs under the control ofAEEG and CRE.

12. In cooperation with the market operators (PowerNext in France and Gestore del mercato elettrico Spa in Italy if operating), the TSOs shall submit to the regulators a short-term allocation based on implicit auction mechanism. For the mean time, they shall submit a short term allocation based on pro rata ensuring the maximum rate of utilisation of the daily capacity.

13. Such mechanism will take into account the necessity to re-allocate all unused capacity, including the capacity unused by the long term contracts, to re-allocate released capacities and to allocate further capacities which might be declared by the TSOs for a period shorter than the year.

Rights and obligations of the transfer capacity holders.

14. Grid users holding rights on transfer capacity shall establish transit contracts with the TSOs included in the NW border and shall refer to the relevant TSO in order to settle energy unbalances against the exchange programs at the electrical border. The same provision is also valid in Italy. They may be subject to the payment of the congestion costs incurred by their electricity transits on the transmission grid of origin and/or destination, according to procedures approved by the relevant regulator.

Regulations of the allocations.

15. General regulations for the annual and short-term allocation procedures are jointly proposed by the TSOs. The regulations enter into operation once approved by AEEG and CRE.

16. The regulation for the annual allocation and short term allocation has to be proposed by the TSOs by December 22, 2003.

Organisation of the joint allocation by the TSOs.

17. The allocation will be organised by a joint Committee established by the TSOs assuring transparency of the allocation process towards the TSOs. Terms and conditions to foster the transparency on allocation will be proposed by the TSOs and subject to a further agreement between regulators.

18. The Committee shall propose a regulation for the NW border allocation and it will execute the NW border allocation once the regulation has been approved by AEEG and CRE. The above regulation shall be drawn according to AEEG and CRE deliberations in the matter and shall be notified to the respective regulator.

Agreement on future cooperation among AEEG and CRE.

19. AEEG and CRE agree to cooperate in the year 2004 with the aim:

a) to promote the efficiency of the transmission system management being aware, in particular, of system security;

b) to investigate enhanced methods for the application of Regulation No1228/2003 in the year 2005.

ALLEGATO *B*

DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PER L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE ED IL TRANSITO DI ENERGIA ELETTRICA A MEZZO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, PER L'ANNO 2004.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate e richiamate all'art. 1 dell'Allegato *A* della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata modificata, nonché le seguenti definizioni:

APG e Verbund - Austrian Power Grid AG, gestore di rete dell'Austria;

assegnatario è il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di utilizzo di capacità di trasporto in esito ad una assegnazione;

assegnatario di bande è il soggetto cui siano stati attribuiti diritti di utilizzo di bande in esito all'assegnazione su base annuale;

assegnazione è l'attribuzione di diritti di utilizzo di porzioni di capacità di trasporto su una frontiera elettrica, al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;

assegnazione autonoma è un'assegnazione in cui i diritti di utilizzo di quote di capacità di trasporto su una frontiera elettrica sono attribuiti autonomamente dai singoli gestori di rete interessati alla stessa frontiera elettrica e i diritti di utilizzo della capacità di trasporto così assegnati sono riconosciuti in maniera reciproca tra i medesimi gestori di rete;

assegnazione congiunta è un'assegnazione in cui l'attribuzione dei diritti di utilizzo viene svolta da un unico soggetto per conto dei singoli gestori di rete interessati ed i diritti di utilizzo della capacità di trasporto sono riconosciuti contestualmente, in esito a detta procedura, dal GRTN sulla rete di trasmissione nazionale e dai singoli gestori di rete confinanti sulla propria rete;

assegnazione coordinata è un'assegnazione in cui i diritti di utilizzo di quote di capacità di trasporto sono attribuiti autonomamente dai singoli gestori di rete interessati, sulla base di una metodologia tra di essi concordata;

banda è una quota della capacità di trasporto assegnabile su base annuale su una frontiera, di ampiezza costante nelle ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del periodo intermedio. Ciascuna ampiezza, fino all'implementazione, da parte del GRTN di misure volte al consolidamento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, può essere ulteriormente differenziata tra ore diurne ed ore notturne, come definite dal medesimo GRTN ai sensi dell'art. 4, comma 4.9, e dell'art. 6, comma 6.6, del presente provvedimento;

capacità di trasporto è la massima potenza destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;

CRE: e la Commissiòn de Régulation de l'Energié, autorità di regolazione per l'energia della Francia;

dimensione è l'ampiezza di una banda in ciascuna ora del periodo invernale;

ELES è Elektro-Slovenjia, d.o.o., gestore di rete della Slovenia;

frontiera elettrica è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

frontiera meridionale è la frontiera elettrica con la Grecia;

frontiera nord-ovest è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;

frontiera nord-est è l'insieme delle frontiere elettriche con l'Austria e con la Slovenia;

frontiere settentrionali sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est;

gestore di rete è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;

GRTN e il Gestore della rete;

HTSO è Hellenic Transmission System Operator S.A., gestore di rete della Grecia;

operatore di sistema è ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;

periodo estivo è il periodo comprendente i giorni dei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre dell'anno 2004, nonché i giorni 30 e 31 agosto 2004;

periodo invernale è il periodo comprendente i giorni dell'anno 2004 non inclusi nei periodi estivo ed intermedio;

periodo intermedio è il periodo comprendente giorni del mese di agosto dell'anno 2004, ad eccezione dei giorni 30 e 31 del medesimo mese;

RAE è Regulatory Authority for Energy of Greece, autorità di regolazione per l'energia della Grecia;

rete di interconnessione è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;

rete rilevante è l'insieme della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un sito di connessione;

RTE e Réseau du transport de l'electricité, gestore di rete della Francia;

servizio di interrompibilità istantanea del carico è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico in tempo reale, attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal medesimo GRTN;

scambi transfrontalieri di energia elettrica sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia;

Stato confinante è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;

transito di energia elettrica è l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;

zona è ciascuna zona della rete rilevante definita dal GRTN ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 95/01 ed approvata dall'Autorità con deliberazione n. 125/02;

zona virtuale è una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;

direttiva 96/92/CE è la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

direttiva 2003/54/CE e la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

regolamento n. 1228/2003 è il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003;

decreto ministeriale 17 dicembre 2003 è il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2003 recante modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004;

deliberazione n. 162/99 è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;

deliberazione n. 95/01 è l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, come successivamente modificata ed integrata;

Testo integrato è l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e modificata;

deliberazione n. 301/01 è l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2001;

deliberazione n. 125/02 è la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, recante Approvazione della suddivisione della rete rilevante in zone ai sensi dell'art. 8, comma 8.1, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 95/01;

deliberazione n. 190/02 è l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2002, n. 190/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2002, come successivamente modificata e integrata;

deliberazione n. 20/03 è la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2003;

deliberazione n. 137/03 è la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 137/03 recante Definizione di criteri per l'aggiornamento del corrispettivo alla società gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 137/03);

deliberazione n. 151/03 è la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03 recante Disposizioni urgenti transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica, come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2003, n. 155/03;

Art. 2.

Oggetto e finalità

2.1 Con il presente provvedimento vengono definite disposizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto, per l'anno 2004 e relativamente alle frontiere elettriche settentrionali e meridionale, per:

i. l'importazione di energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003;

ii. l'esportazione di energia elettrica;

iii. il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;

al fine di:

a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;

b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale e l'accesso alla medesima dei transiti di energia elettrica;

c) assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza.

2.2 Coerentemente con le disposizioni del regolamento n. 1228/2003, le disposizioni di cui al comma 2.1 prevedono attribuzioni di diritti di utilizzo della capacità di trasporto:

a) su base annuale e la libera cessione dei medesimi diritti tra soggetti, anche a mezzo di un sistema di negoziazione della capacità di trasporto basato su metodi di mercato;

b) su base settimanale e giornaliera, mediante l'impiego di metodi di mercato che prevedono l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto contestualmente all'assegnazione di diritti di importazione o di esportazione dell'energia elettrica sottesa alla suddetta capacità.

2.3 Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2.1, il presente provvedimento disciplina:

a) la definizione delle capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con altri Stati, ivi inclusi gli Stati confinanti;

b) l'assegnazione di quote della capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 17 dicembre 2003;

c) l'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile ai clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale per l'importazione di energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, nonché ai clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE per il transito di energia elettrica;

d) l'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile ai clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE per l'esportazione di energia elettrica e per il transito di energia elettrica.

Art. 3.

Corrispettivi di accesso alla rete di trasmissione nazionale per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica

3.1 Il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per la garanzia della capacità di trasporto, è fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2004, nella misura di 0,03 centesimi di euro per kWh di energia elettrica oggetto di importazione, di esportazione e di transito di energia elettrica.

3.2 Per l'anno 2004, il transito sulla rete di trasmissione nazionale potrà essere regolato dall'accordo «ETSO - Cross Border Trade «definito per l'anno 2004, nel rispetto delle condizioni poste dall'Autorità

con la deliberazione n. 137/03, riconoscendone gli effetti sulla disciplina delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti di trasporto dell'energia elettrica sul territorio nazionale, coerentemente con le disposizioni del regolamento n. 1228/2003.

TITOLO II

MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ DI TRASPORTO ASSEGNABILE PER L'ANNO 2004

Art. 4.

Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

4.1 Per l'importazione di energia elettrica, la capacità di trasporto disponibile su ciascuna frontiera elettrica è determinata dal GRTN sottraendo dalla capacità di trasporto su base annuale per l'importazione, determinata dal GRTN ai sensi dell'art. 22, comma 22.1, e relativa alla medesima frontiera, la capacità di trasporto assegnata, per l'anno 2004, ai contratti pluriennali ai sensi dell'art. 9, comma 9.1.

4.2 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto disponibile, di cui al comma 4.1, al netto:

a) limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacità di trasporto disponibile;

b) limitatamente alla frontiera meridionale, di una quota assegnata autonomamente da HTSO pari, al massimo, a 150 MW;

c) della quota già assegnata per l'anno 2004 su ciascuna frontiera elettrica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, vale a dire della quota già assegnata per l'anno 2004 su ciascuna frontiera elettrica ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01, e degli articoli 4, comma 4.5, lettere *c)* e *d)*, e 14 della deliberazione n. 190/02, ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico che non abbiano esercitato la facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03;

d) limitatamente alla frontiera elettrica con la Slovenia, di quote di capacità di trasporto, la cui somma è pari al valore massimo di 100 MW nel periodo invernale, assegnate per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 14 della deliberazione n. 190/02 ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico che non abbiano esercitato la facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03;

e) limitatamente alla frontiera nord-ovest, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, di quote di capacità di trasporto, la cui somma è pari a 550 MW nel periodo invernale, destinate, prioritariamente e con le medesime modalità di cui all'art. 6 della deliberazione n. 301/01, per l'anno 2004, all'assegnazione a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico e che non abbiano esercitato la facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03. Di tale somma, una quota pari a 40 MW è riservata per l'assegnazione a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico per punti di prelievo stabiliti in Sardegna;

f) delle quote di capacità di trasporto assegnate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003 ed effettuate ai sensi dell'art. 8, comma 8.1;

g) della quota di capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 8, comma 8.2.

4.3 Le capacità di trasporto di cui al comma 4.2, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, i cui assegnatari non si siano avvalsi della facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03, possono essere ridotte per esigenze di conduzione del sistema elettrico nazionale nelle more dell'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale con le medesime modalità di cui al comma 4.9.

4.4 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione:

a) sulla frontiera nord-ovest, è pari alla somma delle capacità di trasporto assegnabili per l'importazione sulla frontiera elettrica con la Francia e sulla frontiera elettrica con la Svizzera;

b) sulla frontiera nord-est, è pari alla somma delle capacità di trasporto assegnabili per l'importazione sulla frontiera elettrica con l'Austria e sulla frontiera elettrica con la Slovenia.

4.5 Il GRTN verifica con gli operatori di sistema della Svizzera, dell'Austria e della Slovenia la possibilità di fissare la quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema di cui al comma 4.2, lettera *a)*, ad un valore inferiore al 50% della corrispondente capacità di trasporto disponibile.

4.6 Il GRTN verifica con HTSO la possibilità di fissare la quota assegnata autonomamente al comma 4.2, lettera *b)*, ad un valore infeniore a quello fissato nel medesimo comma.

4.7 Ai fini dell'assegnazione, la capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione su ciascuna frontiera elettrica viene suddivisa in bande. L'ampiezza di ciascuna banda, per ciascuna frontiera elettrica:

a) in tutte le ore del periodo estivo, è definita mediante l'applicazione alla dimensione della banda di un coefficiente denominato I_{est};

b) in tutte le ore del periodo intermedio, è definita mediante l'applicazione alla dimensione della banda di un coefficiente denominato I_{int}.

4.8 Fino all'implementazione, da parte del GRTN, di misure volte al consolidamento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, l'ampiezza della banda può essere ulteriormente modificata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati I_{sic}. Detti coefficienti possono assumere valori diversi per il giorno e per la notte.

4.9 I coefficienti I_{est} e I_{int} si applicano anche alle quote di capacità di cui al comma 4.2, lettere da *a)* ad *e)*.

4.10 I coefficienti I_{est} e I_{sic} sono determinati dal GRTN con valenza annuale. Il coefficiente I_{int} è determinato dal GRTN per ciascuna ora del periodo intermedio ed è pubblicato dal medesimo GRTN con almeno una settimana di anticipo rispetto al periodo cui si riferisce.

4.11 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichino riduzioni della capacità di trasporto disponibile su una frontiera elettrica nel periodo invernale o nel periodo estivo, il GRTN può provvedere, limitatamente alla durata dei medesimi interventi e comunque per un numero di giorni complessivamente inferiore a 30 (trenta), a ridurre proporzionalmente l'ampiezza delle bande assegnate. L'entità e la durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di cui all'art. 24, comma 24.2.

4.12 La complessiva capacità di trasporto assegnata in esito alla procedura di assegnazione di cui al comma 4.5, lettera *e)* viene ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacità di trasporto disponibili di cui al comma 4.1, valutate al netto delle quote assegnate autonomamente dai rispettivi operatori di sistema ai sensi del comma 4.2, lettera *a)*, delle quote assegnate per l'anno 2004 su ciascuna frontiera elettrica ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01, e dell'art. 4, comma 4.5, lettere *c)* e *d)*, della deliberazione n. 190/02 e della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 8.

4.13 La capacità di trasporto sulla frontiera nord-ovest che si rende disponibile per l'assegnazione per effetto dell'esercizio della facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03 è suddivisa tra le frontiere elettriche costituenti la predetta frontiera con le medesime modalità

di cui al comma 4.13 tenendo conto delle quote assegnate ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico come risultanti dall'esercizio della citata facoltà.

Art. 5.

Capacità di trasporto assegnabili su base settimanale e giornaliera per l'importazione

5.1 Per l'importazione di energia elettrica, la capacità di trasporto assegnabile su base giornaliera su ciascuna frontiera elettrica, è pari alla somma:

a) della capacità di trasporto assegnabile su base annuale eventualmente non assegnata ai sensi dell'art. 12;

b) della ulteriore capacità di trasporto in importazione che si renda disponibile con continuità durante l'anno, ad eccezione della capacità di trasporto di cui all'art. 23, comma 23.1, anche per effetto della previsione di cui all'art. 19, commi 19.7 e 19.8 e non assegnata ai sensi dell'art. 16;

c) della capacità di trasporto che si renda disponibile con continuità su base giornaliera per effetto di variazioni della capacità impegnata previste nei contratti pluriennali in essere;

d) dell'ulteriore capacità di trasporto in importazione che si renda disponibile con continuità su base giornaliera;

e) della capacità di trasporto assegnata su base annuale e non utilizzata in ragione dei programmi orari di scambio alla frontiera di cui all'art. 19, comma 19.3 in importazione;

f) della capacità di trasporto pari ai programmi orari di scambio alla frontiera di cui all'art. 19, comma 19.3 in esportazione.

5.2 Per l'importazione di energia elettrica, la capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e definita con le medesime modalità di cui al comma 5.1, in quanto applicabili.

Art. 6.

Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione

6.1 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione determinata dal GRTN ai sensi dell'art. 23, comma 23.1 , al netto:

a) limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacità di trasporto;

b) limitatamente alla frontiera meridionale, di una quota assegnata autonomamente da HTSO pari, al massimo, a 250 MW.

6.2 Le capacità di trasporto di cui al comma 6.1, lettere *a)* e *b)*, possono essere ridotte per esigenze di conduzione del sistema elettrico nazionale nelle more dell'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale con le medesime modalità di cui al comma 6.7.

6.3 La capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione:

a) sulla frontiera nord-ovest, è pari alla somma delle capacità di trasporto assegnabili per l'esportazione sulla frontiera elettrica con la Francia e sulla frontiera elettrica con la Svizzera;

b) sulla frontiera nord-est, è pari alla somma delle capacità di trasporto assegnabili per l'esportazione sulla frontiera elettrica con l'Austria e sulla frontiera elettrica con la Slovenia.

6.4 Il GRTN verifica con gli operatori di sistema della Svizzera, dell'Austria, della Slovenia la possibilità di fissare la quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema di cui al comma 6.1, lettera *a)*, ad un valore inferiore al 50% della corrispondente capacità di trasporto.

6.5 Il GRTN verifica con HTSO la possibilità di fissare la quota assegnata autonomamente al comma 6.1, lettera *b)*, ad un valore inferiore a quello fissato nel medesimo comma.

6.6 Ai fini dell'assegnazione su base annuale, la capacità di trasporto assegnabile per l'esportazione su ciascuna frontiera elettrica viene suddivisa in bande. L'ampiezza di ciascuna banda, per ciascuna frontiera elettrica:

a) in tutte le ore del periodo estivo, viene modificata mediante l'app!icazione alla dimensione della banda di un coefficiente denominato E_{est};

b) in tutte le ore del periodo intermedio, viene modificata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di un coefficiente denominato E_{int}.

6.7 Fino all'implementazione, da parte del GRTN, di misure volte al consolidamento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, l'ampiezza della banda può essere ulteriormente modificata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati E_{sic}. Detti coefficienti possono assumere valori diversi per il giorno e per la notte.

6.8 I coefficienti E_{est} e E_{int} si applicano anche alle quote di capacità di cui al comma 6.1, lettere *a)* e *b)*.

6.9 I coefficienti E_{est} e E_{sic} sono determinati dal GRTN su base annuale. Il coefficiente E_{int} è determinato dal GRTN per ciascuna ora del periodo intermedio ed è pubblicato dal medesimo GRTN con almeno una settimana di anticipo rispetto al periodo cui si riferisce.

6.10 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichino riduzioni della capacità di trasporto su una frontiera elettrica nel periodo invernale o nel periodo estivo, il GRTN può provvedere, limitatamente alla durata dei medesimi interventi e comunque per un numero di giorni complessivamente inferiore a 30 (trenta) a ridurre proporzionalmente la capacità di trasporto assegnata. L'entità e la durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di cui all'art. 24, comma 24.1.

Art. 7.

Capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera per l'esportazione

7.1 La capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera per l'esportazione e per ciascuna frontiera elettrica è determinata dal GRTN con le medesime modalità, in quanto applicabili, di cui all'art. 5.

TITOLO III

MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PER L'IMPORTAZIONE SU BASE ANNUALE PER L'ANNO 2004

Art. 8.

Assegnazione di capacità di trasporto alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano ed alla Francia, relativamente alla Corsica

8.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, il GRTN assegna per l'anno 2004 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano bande sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, distinguendole per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa a tali bande, come determinate dal medesimo GRTN sulla base delle richieste di tali Stati e di dimensione complessivamente non superiore a 50 MW per ciascuno Stato.

8.2 Il GRTN assegna per l'anno 2004 alla Francia, relativamente alla Corsica, una banda sulla frontiera nord-ovest, determinata dal medesimo GRTN e con dimensione non superiore a 55 MW.

8.3 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, l'energia elettrica immessa nel sistema italiano in utilizzo delle bande di cui ai precedenti commi 8.1 e 8.2 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui ciascuna banda è stata assegnata. Il GRTN verifica il rispetto della condizione di cui al presente comma, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica all'Autorità eventuali violazioni.

8.4 L'enengia elettrica prelevata nei punti di consumo degli Stati di cui al comma 8.1 e in Corsica in utilizzo della capacità di trasporto assegnata ai sensi del presente articolo si considera energia elettrica esportata dall'Italia.

Art. 9

Assegnazione di capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

9.1 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, la quota di capacità di trasporto su base annuale per l'importazione strettamente necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulla frontiera elettrica con lo Stato confinante in cui ha sede la parte estera titolare del singolo contratto pluriennale è riservata alla parte italiana titolare dei medesimi o al soggetto acquirente dell'energia elettrica sottesa a detti contratti, qualora l'energia elettrica così importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato.

9.2 Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, la capacità di trasporto che si rende disponibile per l'assegnazione per effetto dell'esercizio della facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03 è assegnata prima dell'effettuazione delle procedure di cui agli articoli 10 e 12, in misura pari al 40% per ciascuna frontiera elettrica, per l'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato.

Art. 10.

Procedure di assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

10.1 Il GRTN svolge:

a) le procedure per l'assegnazione congiunta con RTE e con gli operatori di sistema della Svizzera, qualora aderenti, della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, secondo le modalità di cui ai successivi articoli;

b) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di APG ed ELES della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est con le medesime modalità adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest;

c) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di HTSO della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulla frontiera meridionale con le medesime modalità adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest.

10.2 Il GRTN verifica con APG ed ELES la fattibilità di un'assegnazione coordinata della capacità di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacità di trasporto disponibile su ciascuna delle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est e il doppio della quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.

10.3 Il GRTN verifica con HTSO la fattibilità di un'assegnazione coordinata della capacità di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacità di trasporto disponibile sulla frontiera meridionale e la somma delle quote assegnate autonomamente da GRTN ed HTSO.

Art. 11.

Richieste di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

11.1 Possono richiedere l'assegnazione di bande di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione di energia elettrica i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale ai soli fini dell'importazione e del contestuale utilizzo sul territorio nazionale dell'energia elettrica importata, nonché, ai soli fini del transito, i clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE.

11.2 La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo le modalità stabilite dal GRTN, deve indicare almeno:

a) la dimensione di ciascuna banda richiesta, pari a 1 MW o multipli di 1 MW;

b) la frontiera elettrica a cui si riferisce ciascuna banda richiesta per l'importazione;

c) per l'importazione di energia elettrica, i punti di prelievo stabiliti sul territorio nazionale cui è destinata l'energia elettrica importata;

d) per il transito di energia elettrica, i punti di prelievo non stabiliti sul territorio nazionale cui è destinata l'energia elettrica importata ai fini del transito la relativa frontiera elettrica di contestuale esportazione, ad eccezione della frontiera elettrica con la Grecia;

e) la potenza media annuale di prelievo corrispondente al rapponto tra l'energia elettrica prelevata, nell'anno 2002, in ciascuno dei punti di prelievo di cui alle lettere *c)* e *d)* inclusi nella richiesta e il numero di ore del medesimo anno;

f) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo societario di cui al comma 12.8.

11.3 La richiesta di cui al comma 11.2 può essere formulata anche da soggetti mandatari dei clienti di cui al comma 11.1, purché detti mandatari siano inclusi nell'elenco degli acquirenti grossisti di cui all'art. 5 della deliberazione n. 20/03. La richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei punti di prelievo di cui al comma 11.2, lettere *c)* e *d)*, attestante l'affidamento in esclusiva dell'incarico di richiedere l'assegnazione di bande. Detta dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, secondo modalità definite dal GRTN nei bandi di cui all'art. 24, comma 24.2. In ogni caso, non può essere presentata più di una richiesta per ciascun punto di prelievo.

11.4 La dimensione di ciascuna banda richiesta ai sensi del comma 11.2, lettera *a)*, non può eccedere la somma delle potenze medie annuali indicate nella richiesta ai sensi del medesimo comma, lettera *e)*, al netto delle eventuali quote di capacità di trasporto già assegnate, anche se rinunciate, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01, dell'art. 4, comma 4.5, lettere *c)* e *d)*, e dell'art. 14 della deliberazione n. 190/02, nonché dell'art. 4, comma 4.2, lettera *e)*.

11.5 Al fine degli accertamenti di cui all'art. 12, comma 12.4, il GRTN può richiedere l'autocertificazione dei prezzi di importazione dell'energia elettrica in esecuzione delle assegnazioni su base annuale di cui al medesimo articolo come risultanti dai documenti disponibili per la fornitura.

11.6 I clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE, ovvero i soggetti mandatari di tali clienti, sono tenuti a presentare autocertificazione in merito alle informazioni contenute nella richiesta di cui al comma 11.2 e al rispetto delle condizioni di cui ai commi 11.3 e 11.4. Il GRTN può richiedere ai gestori di rete esteri e alle autorità estere competenti la verifica delle informazioni fornite dai richiedenti e del rispetto delle predette condizioni.

11.7 Al fine dell'assegnazione di cui all'art. 12, le bande richieste per il transito di energia elettrica ai sensi del comma 11.2, lettera *d)*, indicanti la medesima frontiera elettrica per l'esportazione dell'energia elettrica importata, vengono ridotte in proporzione alle quantità richieste dal singolo soggetto sino a che la somma delle richieste così

ridotte non ecceda la capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione sulla predetta frontiera elettrica come determinata dal GRTN ai sensi dell'art. 22.

Art. 12.

Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

12.1 Qualora la capacità di trasporto complessivamente richiesta sulla frontira nord-ovest, sulla frontiera nord-est o sulla frontiera meridionale ai sensi del precedente articolo non ecceda la capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulla medesima frontiera, al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, il GRTN procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione della capacità di trasporto richiesta a ciascun soggetto richiedente.

12.2 Qualora la capacità di trasporto complessivamente richiesta sulla frontiera nord-ovest, sulla frontiera nord-est o sulla frontiera meridionale ai sensi del precedente articolo ecceda la capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulla medesima frontiera, al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9,2, il GRTN procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione a ciascun richiedente di una banda di capacità determinata con la procedura di cui ai successivi commi.

12.3 Ai fini dell'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione nei casi di cui al comma 12.2, il GRTN, relativamente a ciascuna frontiera:

a) procede alla riduzione della dimensione di ciascuna banda applicando alla dimensione richiesta un coefficiente di razionamento pari al rapporto tra la capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione di cui al comma 12.2, al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2 e della capacità eventualmente assegnata ai sensi della lettera *b)* del presente comma, e la capacità di trasporto risultante dalla somma delle dimensioni delle richieste non escluse ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del presente comma;

b) provvede, in applicazione del criterio di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c)*, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, ad assegnare una quota della capacità di trasporto pari al 10% della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione di cui al comma 12.2, al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, ai soggetti titolari di richieste la cui dimensione, modificata ai sensi della lettera *a)*, risulti superiore alla medesima quota e ad escludere le medesime richieste ai fini di quanto previsto alla successiva lettera *d)*;

c) ovvero, nei casi in cui non si verifichi la situazione di cui alla lettera *b)*, provvede ad escludere la singola richiesta di banda di dimensione minima, qualora la dimensione di tale richiesta, modificata ai sensi della lettera *a)*, risulti inferiore a 1 MW;

d) reitera il processo di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, fino a che la capacità di trasporto complessiva delle richieste non escluse risulti inferiore alla capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi della lettera *b)* del presente comma, ovvero non risultino bande con dimensione inferiore a 1 MW o superiore alla quota di cui alla lettera *b)* dopo la riduzione di cui alla lettera *a)*.

12.4 Nel caso in cui vi siano più richieste uguali che soddisfano la condizione di cui al comma 12.3, lettera *c)*, la scelta della richiesta da escludere viene effettuata mediante il confronto tra i prezzi di cui all'art. 11, comma 11.5, escludendo la richiesta a cui corrisponde il prezzo di importazione più elevato.

12.5 In esito al processo ricorrente di cui al comma 12.3 la capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi del comma 12.3, lettera *b)*, viene assegnata ai soggetti titolari delle richieste non escluse ai sensi del medesimo comma in proporzione alle medesime richieste e fino a concorrenza della capacità richiesta. Eventuali quote di capacità di trasporto residue, derivanti ad esempio da arrotondamenti, sono assegnate dal GRTN ai medesimi soggetti fino a concorrenza della capacità richiesta.

12.6 Qualora la differenza tra la capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione, al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, e la capacità di trasporto assegnata ai sensi dei precedenti commi 12.3 e 12.5 risulti superiore a 1 MW il GRTN provvede ad assegnare la capacità corrispondente a tale differenza ai soggetti assegnatari di capacità di trasporto ai sensi del comma 12.3, lettera *b)*, proporzionalmente alla capacità richiesta da ciascun soggetto.

12.7 La complessiva capacità di trasporto assegnata sulla frontiera nord-ovest in esito alla procedura di assegnazione di cui al presente articolo viene ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacità di trasporto disponibili sulle medesime frontiere elettriche, valutate al netto della capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 8 e delle quote assegnate autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.

12.8 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.3, lettera *b)*:

a) sono considerate congiuntamente le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima società;

b) concorrono alla determinazione della quantità complessiva delle bande richieste da un acquirente grossista anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale soggetto opera, direttamente o attraverso società controllate o collegate, in qualità di venditore dell'energia elettrica importata.

12.9 Non sono ammesse richieste di capacità di trasporto assegnabile da parte di soggetti assegnatari in esito alle procedure di cui all'art. 20 di capacità di trasporto per quantità superiori a 220 MW. Ai fini del computo della quota di cui al presente comma si applica quanto previsto dal comma 12.8, lettera *a)*.

TITOLO IV

MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO SU BASE ANNUALE PER L'ESPORTAZIONE PER L'ANNO 2004

Art. 13.

Procedure di assegnazione della capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione

13.1 Il GRTN svolge:

d) le procedure per l'assegnazione congiunta con RTE e con gli operatori di sistema della Svizzera, qualora aderenti, della capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione di cui all'art. 6, comma 6.1, sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, secondo le modalità di cui ai successivi articoli;

e) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di APG ed ELES della capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione di cui all'art. 6, comma 6. 1, sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est e con le medesime modalità adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest;

f) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di HTSO della capacità di trasporto su base annuale per l'esportazione di cui all'art. 6, comma 6.1, sulla frontiera meridionale e con le medesime modalità adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest.

13.2 Il GRTN verifica:

a) con APG ed ELES la fattibilità di un'assegnazione coordinata della capacità di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacità di trasporto su ciascuna delle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est e il doppio della quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema;

b) con HTSO la fattibilità di un'assegnazione coordinata della capacità di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacità di trasporto sulla frontiera meridionale e la somma delle quote assegnate autonomamente da GRTN ed HTSO.

Art. 14.

Richieste di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione

14.1 Possono richiedere l'assegnazione di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione di cui all'art. 6, comma 6.1, i clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE.

14.2 La richiesta per l'assegnazione di capacità di trasporto, presentata secondo le modalità stabilite dal GRTN, deve indicare almeno:

a) il valore della capacità di trasporto richiesta pari a 1 MW o multipli di 1 MW;

b) la frontiera elettrica a cui si riferisce la capacità di trasporto richiesta per l'esportazione;

c) i punti di prelievo non stabiliti sul territorio nazionale a cui è destinata l'energia elettrica esportata;

d) la potenza media annuale di prelievo corrispondente al rapporto tra l'energia elettrica prelevata, nell'anno 2002, in ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera *c)* e il numero di ore del medesimo anno;

e) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo societario di cui all'art. 12, comma 12.8.

14.3 La richiesta di cui al comma 14.2 può essere formulata anche da soggetti mandatari dei clienti di cui al comma 14.1, purché i suddetti mandatari siano inclusi nell'elenco degli acquirenti grossisti di cui all'art. 5 delle deliberazione n. 20/03 . La richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei punti di prelievo di cui al comma 14.2, lettera *c)*, attestante il suo interesse esclusivo alla richiesta di assegnazione di bande. In ogni caso, non può essere presentata più di una richiesta per ciascun punto di prelievo.

14.4 La capacità di trasporto richiesta ai sensi del comma 14.2, lettera *a)*, non può eccedere la somma delle potenze medie annuali indicate nella richiesta ai sensi del medesimo comma, lettera *d)*.

14.5 I clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE, ovvero i soggetti mandatari di tali clienti, sono tenuti a presentare autocertificazione in merito alle informazioni contenute nella richiesta di cui al comma 14.2 e al rispetto delle condizioni di cui ai commi 14.3 e 14.4. Il GRTN può richiedere ai gestori di rete esteri e alle autorità estere competenti la verifica delle informazioni fornite dai richiedenti e del rispetto delle predette condizioni.

Art. 15.

Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione

15.1 Il GRTN procede all'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione, al netto della capacità di trasporto già assegnata per i transiti di energia elettrica ai sensi dell'art. 12, con le medesime modalità, in quanto applicabili, di cui al medesimo art. 12.

15.2 Relativamente a ciascuna frontiera elettrica, a nessun soggetto può essere assegnata una quota di capacità di trasporto superiore al 10% della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione.

TITOLO V

SISTEMA DI NEGOZIAZIONE DELLE CAPACITÀ DI TRASPORTO GIÀ ASSEGNATE SU BASE ANNUALE

Art. 16.

Sistema di negoziazione delle capacità di trasporto già assegnate su base annuale

16.1 I diritti di utilizzo delle capacità di trasporto già assegnate ai sensi dei precedenti titoli III e IV possono essere ceduti tra soggetti, ovvero attraverso un sistema di negoziazione nel quale:

a) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 11, comma 11.1, limitatamente alla negoziazione di diritti su bande per l'importazione di energia elettrica per il suo utilizzo in Italia, nonché per il transito di energia elettrica;

b) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 14, comma 14.1, limitatamente alla negoziazione di diritti su capacità di trasporto per l'esportazione allocata su base annuale dal GRTN;

c) i diritti di utilizzo di bande per l'importazione ovvero per l'esportazione ovvero di transito di energia elettrica vengono trattati in sessioni differenziate;

d) la negoziazione dei diritti di utilizzo di capacità di trasporto cui è associata la prestazione del servizio di interrompibilità istantanea del carico viene effettuata in una specifica sessione;

e) vengono scambiati diritti di utilizzo su capacità di trasporto pari ad 1 MW;

f) le sessioni di negoziazione hanno luogo con cadenza mensile nell'anno 2004;

g) le offerte di acquisto e di vendita dei diritti di utilizzo sono abbinate durante la sessione sulla base dell'ordine decrescente delle offerte di acquisto e crescente delle offerte di vendita;

h) il perfezionamento della singola negoziazione è condizionato alla comunicazione della stessa al gestore del sistema che tiene evidenza delle transazioni relative alla singola banda.

16.2 L'acquirente dei diritti di utilizzo ai sensi del comma 16.1 subentra nell'insieme dei diritti ed obblighi facenti capo al cedente in conseguenza dell'assegnazione. L'acquisto di diritti di utilizzo di cui all'art. 16, comma 1, lettera *d)*, è consentito solo a soggetti che siano in possesso dei requisiti cui è subordinata la prestazione del servizio di interrompibilità istantanea del carico.

16.3 I soggetti che cedono e acquisiscono capacità di trasporto sul sistema di negoziazione di cui al presente articolo, versano al GRTN un corrispettivo, a titolo di remunerazione delle attività di negoziazione, fissato dal medesimo GRTN nel regolamento di cui all'art. 24, comma 24.2 e non superiore allo 0,2 % del valore della singola transazione di capacità.

16.4 Ai fini della gestione del sistema di negoziazione il GRTN può avvalersi della società Gestore del mercato elettrico Spa.

TITOLO VI

MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO ASSEGNABILE SU BASE SETTIMANALE E GIORNALIERA PER L'ANNO 2004

Art. 17.

Assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera

17.1 Il GRTN procede all'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera sulle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia mediante metodi di assegnazione che:

a) siano compatibili con l'assegnazione su base annuale della capacità di trasporto;

b) impongano vincoli alle potenziali transazioni in maniera tale da rendere le medesime compatibili con la capacità di trasporto assegnabile;

c) impieghino un criterio di merito basato su offerte al ribasso del prezzo dell'energia elettrica per l'importazione della medesima attraverso l'utilizzo della capacità assegnabile;

d) tengano conto della suddivisione della rete rilevante in zone ed in zone virtuali;

e) possono avvalersi di mercati organizzati, quale il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, qualora i medesimi siano operativi.

17.2 All'assegnazione di capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera per l'importazione possono partecipare, anche attraverso loro mandatari e secondo le modalità consentite, i clienti del mercato libero e del mercato vincolato.

17.3 La capacità di trasposto non assegnata mediante i meccanismi di cui al comma 17.1 e la capacità di trasporto che si rende disponibile durante il giorno possono essere utilizzate dal GRTN ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica.

17.4 L'Autorità, con successivo provvedimento, dispone in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

TITOLO VII

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

Art. 18.

Definizione delle zone cui si riferiscono i diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto

18.1 Il GRTN indica, per ciascuna frontiera elettrica la zona adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica; a detta zona si riferiscono i diritti e gli obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto come definiti all'art. 19.

Art. 19.

Diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto su base annuale

19.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti gli assegnatari di capacità di trasporto su base annuale, ivi inclusi i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere.

19.2 I soggetti di cui al precedente comma versano al GRTN il corrispettivo di cui all'art. 3.

19.3 Gli assegnatari di capacità di trasporto comunicano all'operatore del sistema e al GRTN un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalità previste per la comunicazione al GRTN dei programmi di immissione dei contratti bilaterali.

19.4 Il programma di cui al comma 19.3 non può prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto assegnata nella medesima ora.

19.5 Gli assegnatari di capacità di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma di cui al comma 19.3 tra la zona virtuale corrispondente alla frontiera elettrica cui il programma orario di scambio si riferisce e la zona indicata dal GRTN ai sensi dell'art. 18, comma 18.1;

19.6 Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *e)*, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, allo scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 19.5, per gli assegnatari di capacità di trasporto su base annuale, non sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacità di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni definite dall'Autorità in materia di dispacciamento dell'energia elettrica.

19.7 Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, qualora, al termine di ciascun mese dell'anno 2004, l'energia scambiata nel medesimo mese da un assegnatario di capacità di trasporto ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01, degli articoli 4, comma 4.5, lettere *c)* e *d)*, e 14 della deliberazione n. 190/02, nonché dell'art. 4, comma 4.2, lettera *e)*, che non abbia esercitato la facoltà di cui alla deliberazione n. 151/03, ovvero scambiata da un assegnatario di capacità di trasporto ai sensi dell'art. 12, come risultante dal programma di scambio alla frontiera di cui al comma 19.3, risulti inferiore ad una quota pari all'80% della massima energia che può essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacità nella disponibilità del medesimo soggetto, il medesimo assegnatario decade dai diritti relativi alla capacità di trasporto assegnata per i successivi mesi dell'anno 2004. La corrispondente capacità di trasporto viene assegnata dal medesimo GRTN ai sensi dell'art. 16. La presente disposizione non si applica ai transiti di energia elettrica.

19.8 Gli assegnatari di capacità di trasporto per l'effettuazione di transiti di energia elettrica comunicano il programma orario di importazione ai sensi del comma 19.3 che, contestualmente, viene assunto come programma orario di esportazione sulla frontiera elettrica indicata nella richiesta di cui all'art. 11, comma 11.2, lettera *d)*. Qualora le modalità di utilizzo delle bande assegnate sulle frontiere elettriche oggetto di importazione ed esportazione ai fini del transito non consentano il rispetto della predetta condizione, viene assunto, ai fini del transito di energia elettrica, il minor valore tra il programma di importazione e il programma di esportazione.

19.9 Gli assegnatari di capacità di trasporto ai sensi dell'art. 8 sono tenuti a pagare o a ricevere dal GRTN i corrispettivi di sbilanciamento in relazione al programma orario di scambio in esportazione comunicato ai sensi del comma 19.3.

Art. 20.

Diritti ed obblighi dei soggetti assegnatari di capacità di trasporto assegnata su base annuale autonomamente dagli operatori di sistema

20.1 Ai soggetti cui siano assegnate autonomamente, da parte di un operatore di sistema, quote della capacità di trasporto disponibile e riservate all'assegnazione di detto operatore ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, lettere *a)* e *b)*, sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'art. 19, commi da 19.2 a 19.5, purché il medesimo operatore:

a) si impegni a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio;

b) si impegni ad applicare una disciplina non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Funzioni di sorveglianza e promozione della sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi

21.1 L'Autorità esercita una funzione di sorveglianza sulle procedure di assegnazione della capacità di trasporto controllando che l'assegnazione della medesima avvenga in coerenza con i criteri generali di cui al presente provvedimento.

21.2 L'Autorità ricerca accordi con le autorità nazionali di regolamentazione di cui al regolamento n. 1228/03 preposte alla regolazione e al controllo delle reti elettriche interconnesse nonché con gli organismi a ciò deputati negli Stati non appartenenti all'Unione europea finalizzati alla promozione della sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi e allo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica in condizioni di sicurezza e di efficienza.

Art. 22.

Direttiva al GRTN per la determinazione delle capacità di trasporto

22.1 Per l'anno 2004, ad eccezione dei casi in cui intervengano indisponibilità di elementi della rete di interconnessione che rendano necessaria la riduzione della relativa capacità di trasporto e fatti salvi accordi tra i gestori di rete intervenuti successivamente alla data di

entrata in vigore del presente provvedimento, i valori obiettivo delle capacità di trasporto relativi al periodo invernale della capacità di trasporto su base annuale per l'importazione di energia elettrica sono pari a 5800 MW sulla frontiera nord-ovest e a 700 MW sulla frontiera nord-est.

22.2 Entro il 22 dicembre 2003, il GRTN determina e comunica al Ministro delle attività produttive e all'Autorità i valori delle capacità di trasporto su base annuale per l'importazione e per l'esportazione di energia elettrica, per l'anno 2004 e per ciascuna frontiera elettrica:

a) assegnabili dal medesimo GRTN a partire dal 1° gennaio 2004;

b) utilizzabili dagli assegnatari a partire dal 1° gennaio 2004, nelle more dell'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale.

22.3 Nella comunicazione di cui al comma 23.2, il Gestore della rete, indica:

a) il valore del coefficiente I_{est} di cui all'art. 4, comma 4.8, lettera *a)*;

b) il valore del coefficiente E_{est} di cui all'art. 6, comma 6.5, lettera *a)*.

22.4 Nel corso dell'anno 2004, in seguito all'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, il GRTN determina e comunica al Ministro delle attività produttive e all'Autorità la ripartizione tra le frontiere elettriche della differenza tra la capacità di trasporto obiettivo di cui al comma 22.1 e la capacità di trasporto di cui al comma 22.2, lettera *b)*, ivi incluse le capacità di trasporto assegnabili di cui al medesimo comma, lettera *a)*, ma non utilizzabili a partire dal 1° gennaio 2004.

22.5 Entro il 29 febbraio 2004, il GRTN trasmette all'Autorità, per l'approvazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, un modello generale di calcolo della capacità totale di trasporto sulla rete di interconnessione elaborato congiuntamente dai gestori delle reti interconnesse con il sistema elettrico nazionale.

Art. 23.

Assegnazione di quote capacità di trasporto obiettivo non assegnate prima del 1° gennaio 2004

23.1 In seguito all'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, le quote di capacità di trasporto obiettivo di cui all'art. 23, comma 23.1, non assegnate prima del 1° gennaio 2004, sono assegnate dal GRTN agli assegnatari di capacità di trasporto assegnabile su base annuale in proporzione alle richieste dei medesimi di cui ai precedenti articoli 11 e 14 fino a concorrenza della capacità di trasporto richiesta e a condizione che nessun soggetto divenga titolare, su base annuale, di una capacità di trasporto superiore al 10% del valore della capacità di trasporto assegnabile su base annuale, tenendo conto dei rapporti di collegamento tra i soggetti di cui all'art. 10, comma 10.9.

23.2 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto assegnata ai sensi del presente articolo possono essere ceduti tra soggetti, ovvero attraverso il sistema di negoziazione di cui al titolo V del presente provvedimento.

Art. 24.

Disposizioni transitorie e finali

24.1 Entro il 22 dicembre 2003 il GRTN predispone e trasmette all'Autorità uno o più schemi di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale per la frontiera nord-ovest, predisposte di concerto con RTE. Ne! caso si proceda ad assegnazioni coordinate di cui all'art. 13, comma 13.2, il GRTN predispone, entro la medesima data, proposte di regolamento per l'assegnazione coordinata.

24.2 Successivamente alla verifica di cui al comma 24.5, tenendo conto delle necessarie articolazioni procedurali derivanti dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 151/03, il GRTN pubblica sul proprio sito internet uno o più bandi per la partecipazione alle assegnazioni su base annuale della capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero, per la frontiera nord-ovest, per la frontiera nord-est e per la frontiera meridionale, indicando almeno:

a) i valori delle capacità di trasporto per l'importazione e l'esportazione e relative alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, ivi incluse le capacità di trasporto dei corrispondenti collegamenti tra le zone di rete;

b) i valori delle capacità di trasporto assegnabili;

c) i valori delle capacità di trasporto utilizzabili nelle more dell'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale;

d) i valori dei coefficienti I_{est} e E_{est} e per ciascuna frontiera elettrica;

e) le modalità per l'assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2004, conformemente alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

24.3 L'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione e per l'esportazione, nonché per il transito di energia elettrica su base annuale deve avvenire entro il 30 dicembre 2003.

24.4 Entro il 15 febbraio 2004 il GRTN predispone e trasmette all'Autorità:

a) uno schema di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di negoziazione di cui all'art. 16, prevedendo, al fine di un'adeguata trasparenza, la pubblicazione delle quantità negoziate e dei prezzi a cui avvengono le negoziazioni, nel rispetto degli obblighi di segretezza sulle informazioni commerciali relative ai soggetti che stipulano transazioni, nonché misure finalizzate a garantire che nessun soggetto divenga titolare, su base annuale, di una capacità di trasporto superiore al 10% del valore della capacità di trasporto assegnabile su base annuale, tenendo conto dei rapporti di collegamento tra i soggetti di cui all'art. 10, comma 10.9;

b) uno schema di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento dei sistemi di assegnazione su base settimanale e giornaliera di cui all'art. 17.

24.5 L'Area elettricità dell'Autorità verifica la conformità degli schemi di cui ai commi 24.1 e 24.4 comunicando al GRTN l'esito di dette verifiche. Gli esiti della verifica di cui al comma 24.1 devono essere comunicati entro cinque giorni dal ricevimento della medesima; per la verifica di cui al comma 24.4, tale termine è posto pari a dieci giorni. Trascorso i predetti termini gli schemi si intendono positivamente verificati.

24.6 Il GRTN trasmette all'Autorità rapporti mensili relativi:

a) all'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile;

b) all'utilizzo della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero specificando il titolo in base al quale è stata utilizzata la capacità di trasporto unitamente alla ripartizione dell'energia elettrica importata nel suddetto periodo tra i diversi soggetti.

24.7 Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 24.2 il GRTN pubblica i valori previsti dei coefficienti I_{est} e E_{est} per ciascuna ora del periodo intermedio. Il GRTN aggiorna i suddetti valori pubblicati a seguito di eventi che ne modifichino la previsione.

24.8 Il GRTN pubblica nel proprio sito internet:

a) con cadenza bimestrale i valori previsti della capacità di trasporto su ciascuna frontiera elettrica per l'anno 2004; tali valori sono, in ogni caso, aggiornati dal GRTN durante l'anno a seguito di eventi che ne modifichino la previsione;

b) con cadenza giornaliera i valori previsti della capacità di trasporto su ciascuna frontiera elettrica in ciascuna ora del giorno successivo;

c) i risultati delle assegnazioni di capacità di trasporto.

04A14339

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 28 novembre 2003)**, coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassirya in data 12 novembre 2003 e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento.

1-bis. *Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato un'invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998.*

1-ter. *Per gli eventi indicati al comma 1*-bis*, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro.*

2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di *due anni* successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.

4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata):

«Art. 4 *(Elargizione ai superstiti).* — 1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio;* detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata):

«Art. 2. — 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

1-*bis.* L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.

3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'art. 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 20 ottobre 1990, n. 302:

«Art. 1 *(Casi di elargizione)*. — 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.».

Art. 2.

1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, *e successive modificazioni*, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad euro 200.000.

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente degli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 è riportato nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Per l'argomento v. nelle note all'art. 1):

«Art. 8 *(Rivalutazione dei benefici)*. — 1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 (Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia):

«Art. 3. — La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a lire 10.000.000.

Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche):

«Art. 3. — Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato

una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti):

«Art. 5. — Ai superstiti dei militari di cui al precedente art. 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 310.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):

«1. Al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.».

— Per il testo vigente dell'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, v. nelle note all'art. 2.

— Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302, v. nelle note all'art. 1.

— Per l'argomento della legge 23 novembre 1998, n. 407, v. nelle note all'art. 1.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma, n. 2, e 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 7. — *(Omissis).*

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) *omissis;*

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

«Art. 11-*ter* — *(Omissis).*

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A00203

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 5 del 2 gennaio 2004).

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione e la selezione dei progetti:

1. *Premessa.*

Con il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione sociale nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999. A tal fine la commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1999, i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione allo straniero. Sono pertanto esclusi i progetti concernenti le azioni di sistema, così come definiti dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto interministeriale.

2. *Obiettivi.*

Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa l'attività per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del testo unico sopra citato, in particolare per donne e minori, che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

Essi si articolano in progetti territoriali che possono essere presentati e gestiti da enti locali o da soggetti privati convenzionati con l'ente locale, ed iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. *Risorse programmate.*

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di € 4.131.700,00 a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato e dell'art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente locale relative all'assistenza.

4. *Destinatari.*

Sono destinatari dei progetti: persone straniere, in particolare donne e minori, vittime di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

5. *Proponenti ed attuatori.*

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza, se ammesso al finanziamento. I proponenti sono responsabili della realizzazione dei progetti presentati.

Ove parte del progetto venga affidata ai soggetti terzi, da indicare specificatamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I suddetti soggetti attuatori, e ogni altro soggetto coinvolto nel progetto a qualunque titolo, debbono comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di attuazione del testo unico già citato alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.

Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

6. *Durata dei progetti.*

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di un anno.

7. *Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.*

La presentazione dei progetti deve essere corredata da:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che individui obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze del target e del territorio, articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie utilizzate;

b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture, materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente locale nella misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del testo unico già citato;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente;

d) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento di cui all'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

8. *Assistenza tecnica per la definizione delle domande.*

Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la segreteria tecnica della commissione interministeriale art. 18, tel. 06 42153484, e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it

9. *Procedure di selezione.*

9.1 Ammissibilità dei progetti.

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non sono ammessi i progetti:

inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi della domanda firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;

privi del formulario allegato al presente avviso;

privi della dichiarazione di cui al punto 7, lettera *e).*

9.2 Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti è svolta dalla commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La commissione provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto 2 tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999:

esperienza e capacità organizzativa del proponente, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità;

articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;

capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;

cantierabilità dell'intervento;

localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno;

assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;

carattere innovativo dell'intervento;

qualità dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunità di inserimento socio-lavorativo;

capacità di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei destinatari dell'intervento;

caratteristiche delle azioni integrate;

competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;

ottimale rapporto costi/benefici.

10. *Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.*

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposita convenzione che verrà stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità.

11. *Modalità e termini di presentazione della domanda.*

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e nel formulario allegato.

Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al punto 7.

Le buste contenenti le proposte (un originale più cinque copie ed eventuale cd-rom in formato compatibile MsWord), con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di protezione sociale - art. 18 del testo unico sull'immigrazione», con la dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunità - segreteria tecnica della commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18, via Barberini n. 38 - 00187 Roma, entro e non oltre l'11 febbraio 2004. Le domande possono essere spedite per posta con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14 presso il Dipartimento per le pari opportunità, segreteria tecnica della commissione interministeriale, via Barberini n. 38 - Roma, 4° piano, stanza 411.

ALLEGATO 1

Fac-simile della domanda di candidatura

PROGETTI DI PROTEZIONE SOCIALE
(IN ESECUZIONE DELL'ART. 18 - DECRETO LEGISLATIVO N. 286/1998)

Soggetto proponente del progetto (soggetto capofila in caso di consorzio, associazione, partenariato):

Il sottoscritto (nome e cognome) ....

in qualità di legale rappresentante di: ....

ragione sociale: ....

natura giuridica: ....

indirizzo .... tel. ....

fax .... e-mail ....

codice fiscale ....

chiede di essere ammesso al finanziamento dei progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale (art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998), di cui all'avviso n. 5 .

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto:

Titolo del progetto ....

Durata del progetto mesi: ☐ ☐

Costo del progetto:

Totale € ....

di cui:

€ .... richiesti a valere sulle risorse statali (70%);

€ .... a valere sulle risorse dell'ente territoriale relative all'assistenza (30%).

Dichiara altresì che per il medesimo progetto:

non è stata inoltrata domanda di finanziamento ad altri enti pubblici;

sono stati ottenuti contributi pubblici da (indicare l'ente) ....;

per un importo di € ...., o contributi privati da (indicare il soggetto) ....
per un importo di € ....;

è stata inoltrata domanda di finanziamento a (indicare l'ente) ....
per un importo di € ....;

il presente progetto è una continuazione di quello già finanziato a valere sulle risorse dell'avviso n. 4 del 26 settembre 2002;

è stato presentato altro progetto sul presente avviso (indicare quale) ....;

è stato presentato altro progetto sul presente avviso in qualità di partner (indicare quale) ....

Altri enti partecipanti al progetto:

....

....

....

....

....

Eventuale soggetto attuatore (se diverso dal proponente):

....

....

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che evidenzi obiettivi, l'articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie utilizzate;

b) un'analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture, materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente pubblico territoriale nella misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del testo unico già citato;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura e alle caratteristiche del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente. Esperienze maturate dal soggetto proponente, nonché dal soggetto attuatore;

d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente territoriale che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento di cui all'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c),* del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato.

(Nel caso di soggetto proponente diverso dall'ente locale, nonché di soggetto attuatore diverso dal soggetto proponente).

Firma del legale rappresentante
autenticata nei termini della legge

ALLEGATO 2

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Codice (da compilare da parte della Commissione)

Sezione 1: Dati generali del progetto

1.1 Titolo del progetto

1.2. Durata del Progetto

Mesi: |__|__|

1.3 Sommario del progetto

Descrizione riassuntiva *(max 20 righe)* delle caratteristiche del progetto: obiettivi, popolazione bersaglio, metodologia, effetti attesi

.

Sezione 2: Soggetti Partecipanti

2.1 Soggetto proponente
Nome:____________________
Ragione Sociale: ____________________

Sede Legale: ____________________città: ____________
Indirizzo: ____________________città: ____________
Tel: ____________
Fax: ____________
E-mail: ____________________

Codice Fiscale: ____________Partita IVA. ____________

Rappresentante Legale:____________________
Cognome e Nome: ____________________
Tel: ____________

2.2 Eventuali soggetti attuatori

Nome:____________________
Ragione Sociale: ____________________

Sede Legale: ____________________città: ____________
Indirizzo: ____________________città: ____________
Tel: ____________
Fax: ____________
E-mail:
____

Codice Fiscale: ____________ Partita IVA. ____________

Rappresentante Legale:____________________
Cognome e Nome: ____________________
Tel: ____________

(da ripetersi per ciascun Ente attuatore)

2.3 Altri soggetti partecipanti

Nome:____________________
Ragione Sociale: ____________________
Sede Legale: ____________________città: ____________
Indirizzo: ____________________città: ____________
Tel: ____________
Fax: ____________
E-mail:
____

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA. ______________________

Rappresentante Legale:____
Cognome e Nome: ____
Tel: ___________________________

(da ripetersi per ciascun Ente partecipante)

Sezione 3: Descrizione del Progetto

3.1 Contesto Locale

Descrizione del territorio nel quale si rilevano fenomeni che includono interventi di protezione sociale *(max 10 righe)*

Descrizione dei fenomeni locali, attraverso cui i suddetti problemi si manifestano *(max 10 righe)*

Quale contributo vuole offrire il seguente progetto alla soluzione dei suddetti problemi *(max 10 righe)*

3.2 Evidenze di efficacia dell'intervento proposto

Indicare i riferimenti bibliografici relativi e la tipologia di studio da cui derivano tali evidenze :

- ricerche-azioni territoriali
- studi "ad hoc" settoriali
- esperienze precedenti
- altro (specificare)

Se non è disponibile alcuna evidenza di efficacia, indicare come si intende valutarla *(max 10 righe)*

3.6 Cantierabilità *(max 10 righe)*

Sezione 4: Descrizione del piano di attività generale del Progetto

4.1 Indicare in sintesi il tipo di attività che si intende realizzare (es. accoglienza, sensibilizzazione, reintegrazione sociale, etc.)

4.2 Indicare i gruppi bersaglio

Tipologia gruppo bersaglio	
n. dei soggetti destinatari	
Luoghi/contesti per contatto gruppo bersaglio	

4.3 Effetti attesi : definizione qualitativa
Descrivere qualitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto *(max 10 righe)*

4.4 Effetti attesi: stima quantitativa

Definire quantitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto (p.e. richiesta di percorsi di protezione sociale, inserimento del x% di ragazze vittime di sfruttamento...) *(max 10 righe)*

4.5 Indicare la metodologia e gli strumenti che verranno adoperati *(max 10 righe)*

4.6 Indicare interlocutori/agenti di cambiamento che si intendo coinvolgere nella realizzazione del progetto *(max 10 righe)*

Sezione 5 : Descrizione del piano specifico delle attività del Progetto

5.1 Descrizione delle attività (singole azioni) *(max 10 righe)*
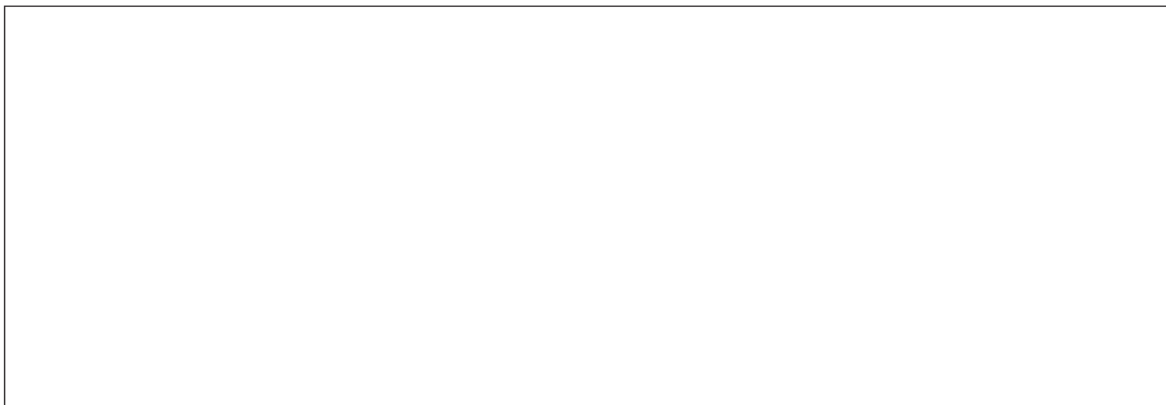
5.2 Personale necessario per lo svolgimento della suindicata attività:

	Qualifica	Livello Formazione Specifico	Livello Formazione Interventi sulla tratta	Orario/ settimana	Tipologia Contratto

(aggiungere tante righe quanti sono gli operatori previsti)

5.3 Risorse strumentali e materiali *(max 10 righe)*

Sezione 7: Preventivo Economico (riferito all'anno di realizzazione del progetto)

Ente: ____

Voce di spesa

Personale

Coordinamento	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale coordinamento
Consulenze/supervisioni	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale cons./superv.
Operatori	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale operatori
Formatori	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale formatori
Segreteria	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale segreteria
	Totale personale
Attrezzature (allegare preventivi)	
	Totale attrezzature
Spese di gestione	
Locali	Totale
Materiali di consumo	Totale
Spese di manutenzione	Totale
Spese utenze	Totale
Spese amministrative	Totale
	Totale gestione
Spese per inserimento socio-lavorativo	
Formazione pratica in impresa	
Borse lavoro	
Altro	
	Tot. Inserimento

Spese di vitto, alloggio e trasporto

Totale pasti previsti	
Costo pasto unitari	
Costo unitario pernottamento	
Totale pernottamenti previsti	
Spese di trasporto	
	Totale vitto, alloggio e trasporto

Spese di produzione e divulgazione materiale

	Totale mat. Divulgativo

Voce di spesa:

Altro (Specificare)

Indennità destinatari finali	
	Totale altro

RIEPILOGO: **Totale Preventivo Per Singolo Ente**	
Personale	
Attrezzature	
Gestione	
Inserimento socio-lavorativo	
Vitto, alloggio e trasporto	
Produzione e divulgazione materiale	
Altro	
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	

03A14056

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 gennaio 2004

Dollaro USA	1,2679
Yen giapponese	134,63
Corona danese	7,4477
Lira Sterlina	0,69780
Corona svedese	9,1053
Franco svizzero	1,5676
Corona islandese	88,73
Corona norvegese	8,5695
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58637
Corona ceca	32,362
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,55
Litas lituano	3,4535
Lat lettone	0,6731
Lira maltese	0,4310
Zloty polacco	4,6800
Leu romeno	41259
Tallero sloveno	237,0500
Corona slovacca	40,915
Lira turca	1733425
Dollaro australiano	1,6510
Dollaro canadese	1,6311
Dollaro di Hong Kong	9,8432
Dollaro neozelandese	1,8901
Dollaro di Singapore	2,1527
Won sudcoreano	1504,81
Rand sudafricano	8,3361

Cambi del giorno 8 gennaio 2004

Dollaro USA	1,2634
Yen giapponese	134,11
Corona danese	7,4481
Lira Sterlina	0,69455
Corona svedese	9,0873
Franco svizzero	1,5697
Corona islandese	88,75
Corona norvegese	8,6080
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58651
Corona ceca	32,363
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,65
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6716
Lira maltese	0,4305
Zloty polacco	4,6747
Leu romeno	41287
Tallero sloveno	237,1300
Corona slovacca	40,876
Lira turca	1727017
Dollaro australiano	1,6396
Dollaro canadese	1,6280
Dollaro di Hong Kong	9,8086
Dollaro neozelandese	1,8783
Dollaro di Singapore	2,1423
Won sudcoreano	1493,91
Rand sudafricano	8,3893

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00207-04A00206

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 6 maggio 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al col. Salvatore Raimondo, nato il 18 maggio 1956 a Gela (Caltanissetta) con la seguente motivazione:

«Comandante del 1° reparto operativo autonomo dell'Aeronautica militare inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione «Joint guardian», dimostrava di possedere pregevoli doti umane, morali ed intellettuali, una vasta e completa preparazione professionale e una assoluta dedizione al servizio, affrontando tutte le complesse situazioni connesse all'incarico con determinazione, grande equilibrio, spiccata iniziativa ed eccezionali capacità realizzatrici. Ciò consentiva in tempi contenuti di implementare l'efficacia dell'aeroporto realizzato nell'area di Giakovica, dove fra l'altro si perveniva alla ridislocazione di tutto il personale e della componente elicotteristica, all'adeguamento dei sistemi di sicurezza del volo e al miglioramento sostanziale delle condizioni di vita della base. L'insieme delle attività svolte, anche mediante la continua collaborazione con le organizzazioni internazionali locali, permetteva di assicurare il soddisfacimento di innumerevoli esigenze del contingente, incrementando significativamente l'efficienza operativa e logistica della grande unità e meritando ampi apprezzamenti a tutti i livelli, anche da parte straniera. Chiaro esempio di comandante altamente motivato, straordinariamente capace, concreto ed affidabile, che con il suo comportamento contribuiva ad accrescere il prestigio dell'intero contingente italiano nel contesto internazionale».

Pec (Kosovo), 5 gennaio 2000 - 2 luglio 2000.

Con decreto 18 marzo 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al cap. Alfonso Dominguez Barbero, nato il 10 giugno 1970 a Madrid (Spagna), con la seguente motivazione:

«Ufficiale di staff dalle straordinarie qualità professionali, impegnato in qualità di ufficiale addetto cellula «evaluation» della branca G2 della divisione multinazionale sud-est, ha fornito un contributo qualificatissimo per il conseguimento della missione assegnata alla grande unità multinazionale in un contesto reso particolarmente impegnativo dagli eventi terroristici dell'11 settembre. Ha svolto il

proprio delicatissimo incarico con grande perizia, fornendo con assoluta tempestività acutissime analisi operative rivelatesi determinanti per l'ottimale impiego del battle group italiano. Egli ha sempre palesato ammirazione e spontaneità nei riguardi del personale italiano a favore del quale si è adoperato con grande generosità e genuina amicizia. Con la sua appassionata ed efficace azione, ha contribuito in modo significativo ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano».

Bosnia-Erzegovina, 14 novembre 2001 - 15 marzo 2002.

Con decreto 18 marzo 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al ten. col. Fernando Montoya Cerio, nato il 7 febbraio 1952 a Franco (Burgos) (Spagna), con la seguente motivazione:

«Assistente militare del vice comandante per le relazioni esterne della divisione multinazionale sud-est della stabilization force impegnata nell'operazione «Joint forge» in Bosnia Herzegovina, ha svolto il suo incarico con slancio, grande senso del dovere e determinazione. Egli ha assistito il vice comandante per le relazioni esterne della divisione nella direzione delle attività che hanno visto impegnati i gruppi tattici italiano e spagnolo, tutte volte a conseguire la piena interoperabilità e la capacità di operare anche al di fuori della rispettiva area di responsabilità, nello spirito dello «schema directeur» in vigore. Nel corso di dette attività, il ten. col. Montoya Cerio ha mirabilmente svolto la funzione di collegamento tra i comandi di gruppo tattico ed il comando della divisione, esaltando le capacità operative delle unità italiane cooperanti con quelle spagnole; con ciò contribuendo in maniera determinante al buon nome del gruppo tattico italiano. Ufficiale carismatico, ha operato in ogni frangente con entusiasmo ed elevato sacrificio personale ed ha contribuito all'affermazione del contingente italiano in ambito internazionale apportando lustro e prestigio all'Esercito ed all'Italia».

Mostar, 15 marzo 2002.

Con decreto 1º settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al cap. Giampiero Battipaglia, nato il 15 giugno 1964 a Roma, con la seguente motivazione:

«Capo sala operativa della brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione «Joint guardian», evidenziava straordinarie qualità morali, di carattere e professionali, dirigendo le molteplici e diversificate attività legate al particolare incarico con raro senso di responsabilità e con impegno continuo, manifestando chiara visione dei problemi e adottando in ogni circostanza soluzioni rapide, concrete ed estremamente efficaci. La sua opera equilibrata, la presenza costante, le altissime capacità professionali, ne facevano sicuro e affidabile punto di riferimento del contingente, consentivano di gestire al meglio anche le situazioni operative più rischiose e gli facevano meritare il plauso del comando Kfor e di tutto il personale, italiano e straniero, del comando brigata e delle unità dipendenti. Chiaro esempio di giovane ufficiale eccezionalmente motivato, assolutamente capace, concreto e generoso, che con il suo comportamento ineccepibile contribuiva ad accrescere il prestigio del contingente e dell'Esercito italiano nel contesto internazionale».

Pec, (Kosovo), 18 febbraio 2000 - 3 luglio 2000.

04A00086-04A00083-04A00085-04E00084

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'organismo «Eurocontrolli S.r.l.», in Travasò Siccomarino, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 9 giugno 2003 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Eurocontrolli S.r.l., con sede legale in via Aldo Moro n. 28 - Travasò Siccomarino (Pavia).

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00087

Autorizzazione all'organismo «E.L.T.I. S.r.l.», in Roma, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda dell'8 ottobre 2003 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

E.L.T.I. S.r.l., con sede legale in via A. Bargoni, 8 - Roma.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00088

Autorizzazione all'organismo «CVQ S.r.l.», in Firenze, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 30 aprile 2003 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

CVQ S.r.l., con sede legale in piazza Costituzione, 2 - Firenze.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00089

Autorizzazione all'organismo «Ingegneria e sicurezza 2000 S.r.l.», in Roma, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 15 ottobre 2003 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Ingegneria e sicurezza 2000 S.r.l., con sede legale in via Laurentina, 605 - Roma.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00090

Autorizzazione all'organismo «I.N.C.S.A. S.r.l.», in Roma, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 23 luglio 2003 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

I.N.C.S.A. S.r.l., con sede legale in via M. Peroglio, 16 - Roma.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00091

Autorizzazione all'organismo «EMQ DIN S.r.l.», in Corato, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 24 novembre 2003 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

EMQ DIN S.r.l., con sede legale in via Duomo, 6 - Corato (Bari).

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A00092

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401008/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.